«Il diritto dell'economia» issn 1123-3036, anno 72, n. 119 (2-3 2026) pp. 101-136

Articoli e saggi

Il soccorso istruttorio nei contratti pubblici: funzioni, limiti e novità giurisprudenziali

Eugenio Piscino

Sommario: 1. – Introduzione. – 2. Inquadramento generale e ambito di applicazione. – 3. Le diverse tipologie. – 4. Procedure e modalità operative: il ruolo del RUP. – 5. Il valore pratico. – 6. Giurisprudenza rilevante. – 6.1. Analisi giuridica della sentenza Consiglio di Stato n. 8436/2025. – 6.2. Profili limitativi del soccorso istruttorio alla luce della sentenza Consiglio di Stato n. 8567/2025. – 6.3. Conclusioni sulla giurisprudenza. – 7. Prassi amministrativa, pareri ANAC e MIT. – 7.1. Ulteriori pareri ANAC. – 7.2. Le conclusioni sulla prassi. – 8. Criticità e prospettive evolutive. – 9. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Nel complesso e articolato sistema dei contratti pubblici italiani, la normativa mira a conciliare due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la rigorosa tutela dei principi di trasparenza, imparzialità, risultato e parità di trattamento nelle procedure di gara; dall'altro, l'esigenza di garantire effettività e inclusività nella partecipazione degli operatori economici. Il soccorso istruttorio, come delineato nel previgente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50[1] e confermato e dettagliato nel successivo D.Lgs. 36/2023[2] (Codice), emerge come uno strumento giuridico di rilievo cruciale, atto a mitigare rigidità formali potenzialmente lesive dell'effettiva competizione[3]. Questo meccanismo normativo rappresen-

[1] Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Codice dei contratti pubblici* - GU n. 91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10.

[2] Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

[3] La bibliografia in materia di soccorso istruttorio nei contratti pubblici è estremamente ampia e in costante aggiornamento. Senza pretesa di esaustività si segnalano, tra i contributi dottrinali più rilevanti: G.F. Maiellaro, *Il soccorso istruttorio nel codice dei contratti pubblici*, Santarcangelo di Romagna, 2017, A. Carbone,

ta un equilibrato punto d'incontro tra formalismo[4] e sostanzialità, la cui corretta applicazione è indispensabile per assicurare il buon andamento e la legittimità delle procedure concorsuali nel settore pubblico[5].

L'analisi qui proposta assume un carattere rigorosamente scientifico e accademico, prevedendo un approfondimento critico e sistematico che spazierà dall'esame della normativa vigente, alle interpretazioni giurisprudenziali più significa-

Soccorso istruttorio e procedimento amministrativo. Riflessioni di sistema, in *Diritto amministrativo*, 2025, 1, 207 ss.; R. Fragale, *L'evoluzione del soccorso istruttorio: la disciplina del nuovo Codice Appalti*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, 2, 278 ss.; A. Bonaiti, S. Vaccari, *Sul soccorso istruttorio nel diritto amministrativo generale. Inquadramento teorico, principi e interessi protetti*, in *Diritto amministrativo*, 2023, 1, 183 ss.; M. Allena, *Le gare pubbliche tra formalismo e apertura del mercato: il soccorso istruttorio*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 1474 ss.; vedi anche F. Caringella, P. Mantini, M. Gisutinaini. *Il nuovo diritto dei contratti pubblici*, Roma, Dike editrice, 2016; F. Saitta, *Contratti pubblici e soccorso istruttorio: il punto due anni dopo il 'correttivo*, in *Diritto amministrativo*, 2019, 1, 3 ss.; S. Usai, *Ambito oggettivo di applicazione del soccorso istruttorio*, in *Urbanistica e appalti*, 2015, 1078 ss.; C.E. Gallo, *Il formalismo nelle procedure contrattuali pubbliche e il dovere di soccorso*, in C.E. Gallo (a cura di), *Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 2014*, Torino, 2014, 1 ss.; E. Frediani, *Il soccorso istruttorio: un istituto in cerca d'identità*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2014, 5, 503 ss.; N. Saitta, *Sul soccorso istruttorio nel procedimento e nel processo*, in *Giustamm.it*, 2014, 4 ss.; M. Mattalia, *Il soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo*, in *Diritto amministrativo*, 2017, 3, 573 ss.; E. Frediani, *Il dovere di soccorso procedimentale*, Napoli, 2016. Sul Codice si veda, *ex multis*, F. Vetrò, G. Lombardo, M. Petrachi, *L'avvio del nuovo Codice tra concorrenza, legalità e istanze di semplificazione: l'equilibrio instabile dei contratti pubblici*, in *Il diritto dell'economia*, anno 69, n. 110 (1 2023), 31-63. Il lavoro sviluppa un'analisi critica dell'evoluzione della normativa in materia di contratti pubblici; in particolare approfondisce l'impatto delle norme sulla (auspicata) semplificazione della disciplina, introdotte negli ultimi anni, prima e durante l'emergenza sanitaria, per ricavarne spunti utili di riflessione e di analisi anche della più recente riforma della materia, avviata con la Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante «Delega al Governo sulla materia dei contratti pubblici», e allo stato trasfusa nello Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici, all'esame delle Commissioni parlamentari.

[4] Un eccessivo formalismo può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara, cfr. L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli, *Manuale dei contratti pubblici*, Roma, II ed., 2025, 317. Gli Autori analizzano l'istituto quale strumento di equilibrio tra il principio del *favor partecipationis* e la *par condicio* tra i concorrenti. La dottrina ivi richiamata evidenzia come il soccorso non possa mai tradursi in una posta riparatoria di negligenze documentali insanabili, specie con riferimento all'offerta tecnica ed economica. Tale impostazione, definita fisiologica dagli Autori citati, mira a sanzionare le irregolarità essenziali ma non escludenti, evitando che il rigore formalistico pregiudichi l'individuazione della migliore offerta per la Pubblica Amministrazione. È opportuno rilevare come la collocazione sistematica del soccorso istruttorio nell'attuale Codice (d.lgs. 36/2023) confermi la centralità del principio del risultato, pur mantenendo fermo il divieto di integrazioni postume che alterino il contenuto sostanziale della proposta negoziale.

[5] La concorrenzialità e il dovere di soccorso istruttorio si intrecciano anche nell'ambito dei procedimenti concorsuali, che seguono logiche parzialmente distinte rispetto ai contratti pubblici. Senza pretesa di esaustività, si rimanda tra gli altri a: A. Bonaiti, S. Vaccari, *Soccorso istruttorio e procedure comparative. Un'analisi critica del principio di par condicio tra formalismo e logica di risultato*, in *Diritto amministrativo*, 2023, 2, 373 ss.; C. Lauri, *Soccorso istruttorio e autoresponsabilità nei concorsi pubblici. Un'analisi della giurisprudenza recente*, in *Il Foro napoletano*, 2022, 1, 219 ss.; F. Gaffuri, *Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 11, 2542 ss. Per quanto riguarda la giurisprudenza, si segnalano, *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5759 (tutte le sentenze citate in *www.giustizia-amministrativa.it*). Questi contributi offrono un quadro dottrinale e giurisprudenziale imprescindibile per affrontare le complesse dinamiche del soccorso istruttorio fuori dall'ambito dei contratti pubblici, con attenzione particolare al rispetto della *par condicio*, dell'autoresponsabilità e della tutela della correttezza procedimentale nelle selezioni pubbliche.

tive, sino alla considerazione dei contributi dottrinali di maggior rilievo, completati da una vasta rassegna della prassi amministrativa e dei pareri emanati da organi di vigilanza, quali l'ANAC, e istituzioni ministeriali, in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo intende fornire un contributo esaustivo e aggiornato alla conoscenza del soccorso istruttorio, analizzandone in modo dettagliato i profili sostanziali e procedurali, le criticità interpretative e applicative, e le implicazioni per la disciplina della contrattazione pubblica, in un quadro giuridico in continuo sviluppo[6].

2. *Inquadramento generale e ambito di applicazione*

L'articolo 101 del Codice disciplina l'istituto del soccorso istruttorio definendolo come la possibilità per la stazione appaltante di consentire agli operatori economici di fornire integrazioni e chiarimenti relativamente a documenti o dati mancanti o incompleti[7], purché non si determino modifiche sostanziali dell'offerta[8]. L'obiettivo immediato e precipuo è evitare esclusioni per difetti meramente formali, tutelando al contempo i principi di trasparenza, parità di trattamento e imparzialità che governano il procedimento amministrativo di gara[9]. Il Codice attribuisce un ruolo centrale all'istituto quale strumento volto a garantire la massima partecipazione alle procedure di gara anche alla luce del principio del risultato[10] che, come individuato dalla Relazione al Codice[11] e dalla giurisprudenza amministrati-

[6] I. Tascone, *Il soccorso istruttorio alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici. L'evoluzione normativa*, RatioIuris, anno XIX, n. 226, serie 9/25.

[7] D.U. Galetta, S. D'Ancona e P. Provenzano, *Soccorso istruttorio e pubblica amministrazione digitalizzata: riflessioni sulle magnifiche sorti e progressive di un istituto dal grande potenziale, ma ancora largamente sottoutilizzato*, in *Ceridap*, 2022, 2, 22 ss., 23.

[8] M. Filice, *Dalla caccia all'errore alla verifica sostanziale: la parabola del soccorso istruttorio,* in *Giornale di diritto amministrativo,* 2022, 5, 623 ss.

[9] F. Gaspari, *Il soccorso istruttorio. Evoluzione dell'istituto e principali problematiche ancora aperte*, in *Amministrativamente.com*, 2019, 3, 405 ss., 408.

[10] C. Sabetta, *Sull'onere della stazione appaltante di attivazione del soccorso istruttorio in virtù del principio del risultato*, in *appaltiecontratti.it*, 27 novembre 2024.

[11] Consiglio di Stato, Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici". Relazione agli articoli e agli allegati, 7 dicembre 2022.

va[12], costituisce l'interesse pubblico al quale le stazioni appaltanti devono tendere durante le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti[13].

Il soccorso istruttorio è istituto generale del procedimento amministrativo applicabile in particolare nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, è rivolto a tutti gli operatori economici che partecipano a gare d'appalto ed è limitato a carenze che riguardano documenti o dichiarazioni aventi data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. La *ratio* dell'istituto è quella di evitare che errori formali, non sostanziali, possano precludere ingiustamente la partecipazione degli operatori realmente idonei, garantendo in tal modo la massima partecipazione e il rispetto della concorrenza[14].

L'ambito applicativo del soccorso comprende documentazione amministrativa e dichiarativa, quali certificazioni, garanzie provvisorie, mandati di rappresentanza e documenti attestanti il possesso di requisiti generali e speciali che non incidano sul merito sostanziale dell'offerta (sul punto si veda *infra*). Il soccorso non può essere invocato per modifiche o integrazioni che comportino un cambiamento sostanziale dell'offerta tecnica o economica, poiché ciò violerebbe il prin-

[12] Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4014 in *www.giustizia-amministrativa.it*. Tra i principi eurounitari immediatamente applicabili al caso di specie, assume particolare rilievo il principio di proporzionalità, inteso nella specifica materia dei contratti pubblici come garanzia di un ragionevole equilibrio tra i mezzi utilizzati e fini perseguiti. Già nella sistematica delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, secondo l'impostazione più accreditata, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, le procedure di affidamento erano contrassegnate da tre compiti concatenati: presidiare l'imparzialità e la correttezza amministrativa, salvaguardare la concorrenza, promuovere la convenienza e l'efficienza dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7898 in *www.giustizia-amministrativa.it*). Dal principio di proporzionalità deriva il corollario della strumentalità delle forme a un interesse sostanziale dell'Amministrazione, di cui la giurisprudenza amministrativa ha fatto costante applicazione nel contenzioso in materia di appalti pubblici, e che di recente è stato codificato, mediante l'icastica formula del principio del risultato, dall'art. 1 del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

[13] «Articolo 1 - Principio del risultato - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».

[14] In una prospettiva sistematica, G. Greco, *Argomenti di diritto amministrativo*. Parte speciale, II, Milano, 2021, 115 ss., inquadra il soccorso istruttorio non come una mera sanatoria documentale, bensì come un presidio del principio di massima partecipazione, volto a neutralizzare gli effetti escludenti di carenze formali che non inficino la serietà dell'offerta.

cipio di immodificabilità dell'offerta[15] e la parità di trattamento dei concorrenti. Le richieste di integrazione quindi devono limitarsi a sanare vizi che non alterino la sostanza e non ne condizionino la valutazione, ma piuttosto ne chiariscano o completino aspetti di forma o di natura procedurale. L'esclusione di questa possibilità per documenti di carattere sostanziale è ampiamente confermata dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa[16].

Il ricorso al soccorso istruttorio è soggetto a vincoli stringenti volti a garantire la coerenza e la legittimità delle procedure di gara e a tutelare i principi cardine del sistema degli appalti pubblici. Il principio di trasparenza esige che tutte le fasi e le decisioni, comprese quelle di attivazione o diniego del soccorso, siano adeguatamente motivate e pubbliche, per assicurare la comprensibilità e la tracciabilità degli atti. Il principio di parità di trattamento impedisce che il suo utilizzo determini un vantaggio competitivo improprio o disparità tra gli operatori, mantenendo inalterate le condizioni di gara. Fondamentale è inoltre il principio di non alterazione della sostanza dell'offerta, che fissa un limite invalicabile: l'istituto si applica solo a correzioni formali prive di effetto sulla valutazione tecnica o economica. Oltre a questi aspetti, il soccorso è regolato dal principio di autoresponsabilità[17], per cui l'operatore economico deve essere consapevole dell'onere gravante su di sé di presentare un'offerta completa e conforme, rispondendo personalmente delle conseguenze derivanti da omissioni e ritardi. A tal fine, la stazione appaltante concede termini definiti per la regolarizzazione, superati i quali l'offerta è esclusa con motivazioni formali e sostanziali. In definitiva, il soccorso istruttorio costituisce uno strumento complesso e bilanciato, funzionale a garantire una partecipazione ampia e corretta senza sacrificare la certezza, la trasparen-

[15] R. Lorusso, *Principi di immodificabilità e di non ambiguità dell'offerta in materia di appalti pubblici*, in *Il Diritto Amministrativo*, 2024.

[16] Sebbene l'istituto del soccorso istruttorio mitighi le rigidità formali, incontra un limite invalicabile in caso di negazione del subappalto necessario. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4579, chiarisce che il soccorso non può modificare una dichiarazione chiara con cui l'operatore escluda il subappalto nel DGUE, pur risultando privo di un requisito speciale obbligatorio (quale l'attestazione SOA). In virtù del principio di autoresponsabilità, tale dichiarazione non costituisce un mero errore materiale: un'attivazione tardiva del soccorso determinerebbe un'inammissibile alterazione postuma della domanda, confermando che l'istituto non può mai sanare la carenza originaria di requisiti speciali.

[17] TAR Emilia-Romagna, sez. I, 19 marzo 2025, n. 271, in *www.giustizia-amministrativa.it*. «In tema di procedura di gara, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, […], la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando, del disciplinare e delle relative norme tecniche. Nel caso in esame la società ricorrente avrebbe dovuto compilare integralmente l'Annesso all'offerta economica, essendo tale documento un componente dell'offerta medesima, con conseguente inapplicabilità del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. In buona sostanza, anche nell'attuale disciplina resta fermo il principio di non modificabilità del contenuto dell'offerta economico e/o tecnica, offerta che, nel caso in esame avrebbe dovuto riportare la "marca" del prodotto offerto, il "codice articolo fornitore prodotto offerto" e la "denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto».

za e l'integrità delle procedure di gara pubblica, perseguendo così le finalità costituzionali e comunitarie insite nel diritto degli appalti.

3. *Le diverse tipologie*

La dottrina e la giurisprudenza hanno identificato e classificato il soccorso istruttorio in quattro tipologie fondamentali, distinte in ragione della loro natura e del tipo di integrazioni che consentono di richiedere: soccorso istruttorio integrativo (comma 1, lett. a); soccorso istruttorio sanante (comma 1, lett. b); soccorso istruttorio in senso stretto o procedimentale (comma 3); soccorso istruttorio correttivo (comma 4).

Il soccorso istruttorio integrativo, disciplinato dal comma 1, lettera a) dell'art. 101, consente di sanare carenze quantitative nella documentazione amministrativa necessaria per partecipare alla gara, in particolare quella contenuta nella cosiddetta busta A[18]. Si tratta di integrare documenti amministrativi già trasmessi, purché la mancata produzione non riguardi documenti che la stazione appaltante può acquisire direttamente. È esclusa la possibilità di integrazione per la documentazione tecnica ed economica, in modo da tutelare la correttezza e la certezza dell'offerta[19]. Grazie a questa forma di soccorso, a esempio, possono essere integrate garanzie provvisorie, mandati, documentazione di avvalimento, purché con data anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte[20]. Questo intervento si propone di superare possibili dimenticanze[21] o imprecisioni forma-

[18] Il TAR Sardegna, sez. I, 25 giugno 2025, n. 596, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha confermato l'immodificabilità dell'offerta, escludendo un operatore per la presentazione tardiva della campionatura. La clausola di presentazione, chiara e a pena di esclusione, riguarda un requisito tecnico essenziale, non sanabile tramite soccorso istruttorio. I campioni costituiscono componente sostanziale dell'offerta, legittimamente valutabili ai sensi dell'art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023. Il soccorso istruttorio non può correggere omissioni nell'offerta tecnica o economica. La scadenza di presentazione consolida l'offerta, garantendo parità di trattamento e certezza procedurale.

[19] Il TAR Campania-Napoli, sez. VII, 9 ottobre 2024, n. 5830, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha stabilito che il soccorso istruttorio può correggere solo mancanze formali, non l'assenza di requisiti essenziali. La mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale, elemento indispensabile dell'offerta, giustifica l'esclusione. Il Comune ha quindi legittimamente annullato l'aggiudicazione provvisoria e assegnato la gara a un'altra società.

[20] Il Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7461 in *www.giustizia-amministrativa.it*, chiarisce che il soccorso istruttorio è ammesso solo per integrare carenze formali della documentazione amministrativa e non per sanare omissioni sostanziali. Nel caso specifico di un appalto integrato, la Stazione Appaltante ha legittimamente attivato il soccorso per completare dichiarazioni già presenti nell'offerta tecnica. Non vi era incertezza sull'identità dell'operatore economico, poiché la documentazione era firmata dal coordinatore del gruppo di progettisti. Il Collegio ribadisce che la regolarizzazione è possibile solo in presenza di elementi già idonei a individuare con certezza il concorrente.

[21] Il Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2025, n. 5194 in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha stabilito che la garanzia provvisoria deve essere valida, completa ed efficace alla scadenza delle offerte, senza possibili-

li della domanda, bilanciando il principio dell'autoresponsabilità[22] dell'offerente con una maggiore tutela della partecipazione[23].

Nella sua declinazione sanante (comma 1, lettera b), il soccorso istruttorio si configura come un intervento qualitativo volto a correggere omissioni, inesattezze o irregolarità nella documentazione amministrativa che non compromettano l'identità certa dell'operatore economico e non implichino modifiche sostanziali all'offerta e anche in questo caso non può essere utilizzato per sanare carenze legate all'offerta tecnica o economica[24]. Il ricorso è limitato solo a quelle irregolarità meramente formali che, se non corrette, impedirebbero una giusta valutazione o inficerebbero la regolarità della gara[25]. Il soccorso sanante prevede un

tà di integrazione successiva. Nel caso di una gara aeroportuale da 66,3 milioni €, l'aggiudicataria aveva presentato una cauzione ridotta, integrata poi oltre il termine, causando l'annullamento dell'aggiudicazione. Il Consiglio ha confermato che il soccorso istruttorio può correggere solo irregolarità formali di documenti già validi alla scadenza. Anche l'incompletezza della cauzione comporta esclusione se non validamente costituita entro il termine. Il principio operativo è chiaro: nel settore speciale, la cauzione deve essere conforme e pienamente efficace al momento della scadenza, pena l'esclusione.

[22] L'obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell'onere di diligenza normalmente esigibile (nei confronti dell'amministrazione procedente e dell'impresa partecipante alla gara, cui è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.): così Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2023, n. 5783. Sempre nel senso che: il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione si v., tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2018, n. 6752, in *L'amministrativista*, 29 novembre 2018; Id., 25 maggio 2016, n. 2219, in *Rass. dir. farm*., 2016, 602; Id., 12 luglio 2018, n. 4266, in *www.giustizia-amministrativa*.it; la medesima massima è ripresa anche dalla Quarta Sezione nella pronuncia del 19 febbraio 2019, n. 1148, in Foro amm., 2019, 217; ancora nel medesimo senso cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2022, n. 10325, in *www.giustizia-amministrativa.it*. Sulla falsariga, si rimanda anche a TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2019, n. 414, in Foro amm., 2019, 673 (in tema di procedure comparative di massa); T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 marzo 2017, n. 3262, in Rass. dir. farm., 2017, 2, 370; TAR Abruzzo, sez. I, 28 marzo 2019, n. 94, in *www.giustizia-amministrativa.it* (con riferimento alle procedure comparative per l'ottenimento di finanziamenti).

[23] Si veda Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2025, n. 286 in *www.giustizia-amministrativa.it*. Il soccorso istruttorio nelle gare d'appalto può sanare solo errori formali o documentali, ma non carenze sostanziali dei requisiti. Nel caso esaminato, un'impresa aggiudicataria non possedeva il requisito di capacità tecnico-professionale: il TAR l'aveva riammessa tramite il soccorso istruttorio usando il fatturato di un'altra società. Il Consiglio di Stato ha annullato l'aggiudicazione, sottolineando che integrare requisiti sostanziali altererebbe l'offerta e violerebbe il principio di par condicio tra concorrenti. L'omissione della società non era un errore formale, ma una scelta strategica non sanabile.

[24] Il parere MIT, Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3066 Data emissione: 30/01/2025 Argomenti: Soccorso istruttorio Oggetto: Attivazione soccorso istruttorio manifestazione di interesse, chiarisce che il soccorso istruttorio non si applica alle manifestazioni di interesse, essendo una fase preliminare alla gara. Nel caso esaminato, un operatore aveva inviato un modello incompleto, mancante dei dati del legale rappresentante e delle dichiarazioni sui requisiti. Il RUP lo ha escluso dalla procedura, rifiutando correzioni tardive. Il MIT sottolinea che l'identità del concorrente deve essere certa e il principio di parità tra candidati impedisce modifiche postume. La decisione è coerente con la giurisprudenza, confermando l'impossibilità di sanare irregolarità che violino l'avviso pubblico.

[25] Il TAR Campania-Napoli, sez. I, 7 maggio 2025, n. 5075, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha chiarito che la totale assenza del DGUE non può essere sanata tramite il soccorso istruttorio. Sotto il vecchio codice (D.lgs. 50/2016) era possibile sanare anche la mancata produzione del DGUE, ma il Codice (art. 101)

termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante (non meno di 5 e non più di 10 giorni)[26] entro cui l'operatore deve rispondere, pena l'esclusione. Si pone come una forma di tutela della *par condicio* tra concorrenti, evitando che errori formali conducano a esclusioni sproporzionate, preservando al contempo l'integrità della procedura.

Un ulteriore e distinto strumento è rappresentato dal soccorso istruttorio in senso stretto, noto come soccorso procedimentale, previsto dal comma 3[27]. Questo tipo di intervento non riguarda la documentazione amministrativa bensì l'offerta tecnica e quella economica, per le quali è ammessa la richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante. L'obiettivo è quello di permettere alla PA di risolvere ambiguità o incompletezze connesse al contenuto delle offerte senza modificarne i termini o i contenuti formali e sostanziali[28]. Anche in questo caso è previsto un termine entro cui gli operatori devono rispondere, sempre volto a evitare dilazioni e garantire la tempestività dell'istruttoria.

Il soccorso correttivo, disciplinato dal comma 4 dell'articolo 101 rappresenta una novità significativa rispetto alla precedente disciplina[29]. A differenza delle altre tipologie, che richiedono l'attivazione da parte della stazione appaltante, questa forma è autonoma e dipende esclusivamente dall'iniziativa dell'operatore economico. Infatti, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore può rettificare errori materiali evidenti presenti nella propria offerta tecnica o econo-

richiede la previa trasmissione del documento. Il soccorso istruttorio può integrare solo elementi mancanti di documenti già presentati. L'assenza completa del DGUE equivale all'omessa domanda di partecipazione, comportando l'esclusione automatica. Il nuovo quadro normativo limita quindi l'uso del soccorso istruttorio a correzioni di documenti esistenti, non a omissioni totali.

[26] In tema di quantificazione del termine per adempiere alla richiesta di soccorso istruttorio si veda TAR Lazio-Roma, sez. II, 13 febbraio 2025, n. 3295, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[27] Il Consiglio di Stato, sez. III, 23 ottobre 2025, n. 8436 in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha chiarito che la stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio per correggere errori materiali nell'offerta, purché non si modifichi il contenuto economico o tecnico originario. Nel caso esaminato, la dicitura zero accanto alla voce progettazione è stata considerata una mera svista formale. La richiesta di chiarimenti, dunque, non ha violato il principio di immodificabilità ma ha solo confermato la reale intenzione dell'offerente, in coerenza con i principi di fiducia e risultato previsti dal D.Lgs. 36/2023.

[28] Se una certificazione serve solo a ottenere un punteggio premiale e non è requisito di partecipazione, eventuali carenze documentali possono essere sanate tramite soccorso procedimentale. La scadenza della certificazione dopo la valutazione dell'offerta non comporta retroattivamente la perdita del punteggio. Il Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 1707 in *www.giustizia-amministrativa.it*, conferma che il soccorso procedimentale tutela la trasparenza senza alterare la parità tra concorrenti. L'integrazione dei documenti è ammessa se il requisito era valido al momento della presentazione dell'offerta. Di conseguenza, contestazioni sui punteggi già assegnati risultano inammissibili per carenza di interesse.

[29] Il TAR Lombardia-Brescia, sez. II, 28 luglio 2025, n. 723, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha confermato che il superamento anche minimo del limite di subappalto previsto dalla *lex specialis* (49,99%) comporta esclusione automatica. Il soccorso istruttorio non può correggere errori sostanziali che incidono su requisiti essenziali dell'offerta. La stazione appaltante deve rispettare le regole autoimposte, garantendo parità tra concorrenti. L'operatore economico ha l'obbligo di diligenza e buona fede nel dichiarare e verificare le percentuali di subappalto. La decisione ribadisce principi chiave: rispetto rigoroso delle clausole, auto-vincolo senza deroghe e responsabilità dell'offerente.

mica, che abbia scoperto anche dopo la scadenza del termine per la presentazione[30]. La rettifica deve essere effettuata in modo trasparente, con apertura contestuale all'offerta originaria. Tale intervento non può comportare la presentazione di una nuova offerta né modificarne il contenuto. Il soccorso correttivo permette pertanto di correggere sviste o incongruenze formali, quali a esempio errori nei calcoli degli importi unitari rispetto a quelli complessivi, senza alterare la competizione tra i partecipanti[31]. Giurisprudenza[32] e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che il termine per la rettifica deve essere inteso singolarmente per l'apertura delle buste tecniche e di quelle economiche, assicurando così la piena efficacia dell'istituto sino a ogni singolo momento utile. Il soccorso correttivo, collocandosi in un quadro normativo caratterizzato dalla digitalizzazione delle procedure e dall'uso del fascicolo virtuale[33], richiede particolare attenzione al

[30] La sentenza del TAR Puglia-Bari, sez. I, 26 febbraio 2025, n. 641, in *www.giustizia-amministrativa.it*, riguarda la legittimità della rettifica di un'offerta economica. Il Tribunale distingue tra errori tecnici ed economici, consentendo correzioni fino all'apertura della rispettiva parte dell'offerta. Un errore materiale deve essere evidente e ricostruibile senza fonti esterne; non basta una semplice svista apparente. Nel caso specifico, la rettifica ha richiesto riferimenti esterni, violando il principio di auto responsabilità del concorrente. La decisione sottolinea che i partecipanti devono prestare alta attenzione e non delegare all'amministrazione l'interpretazione delle offerte.

[31] La rettifica dei costi della manodopera oltre il termine di valutazione delle offerte non è ammessa. Il soccorso istruttorio correttivo è consentito solo se presentato prima dell'apertura e valutazione delle buste. Nel caso del TAR Valle d'Aosta, sez. Unica, 23 gennaio 2025, n. 4, in *www.giustizia-amministrativa.it*, un operatore escluso per offerta anormalmente bassa non ha potuto correggere i costi tardivamente. Modificare l'offerta dopo la valutazione violerebbe il principio di immodificabilità e inciderebbe su elementi fondamentali come sicurezza e parità di trattamento. Il TAR ha confermato l'esclusione, ritenendo legittima la verifica basata sull'offerta originaria.

[32] Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870, vedi *infra*.

[33] Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023. In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell'applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP). D.U. Galetta, S.D'Ancona, P. Provenzano, *Soccorso istruttorio e pubblica amministrazione digitalizzata: riflessioni sulle 'magnifiche sorti e progressive' di un istituto dal grande potenziale, ma ancora largamente sottoutilizzato*, in *Ceridap*, Fascicolo n. 2/2022. Il contributo si propone di delineare il profilo dell'istituto del soccorso istruttorio nella normativa e giurisprudenza più recenti. Partendo dagli elementi che connotano l'istituto in generale, l'analisi si occuperà in particolare di analizzare gli orientamenti giurisprudenziali relativi alla sua applicazione nel contesto dell'azione amministrativa digitalizzata. La proposta avanzata dagli Autori è che l'istituto possa diventare da una parte mezzo essenziale per il superamento dei problemi tecnologici e di digital divide tra cittadino e amministrazione, dall'altra strumento di attuazione dei principi di semplificazione contribuendo a ridurre gli oneri a carico dei privati che partecipano al procedimento amministrativo.

coordinamento con le prescrizioni del Bando tipo ANAC[34] e ai principi di trasparenza, parità di trattamento e immodificabilità dell'offerta. Questa forma di soccorso svolge dunque una funzione bilanciata: salvaguarda la partecipazione e tutela l'operatore da errori materiali che potrebbero precludere la validità dell'offerta, senza compromettere la correttezza e l'integrità della gara pubblica[35].

Le quattro tipologie delineate rispondono a diverse necessità operative, dalla semplice integrazione documentale fino alla correzione autonoma di errori materiali, sempre sotto il controllo di limiti precisi volti a garantire la *par condicio*, il *favor partecipationis* e la responsabilità degli operatori economici[36]. Questa articolazione contribuisce a una gestione più equa e funzionale delle procedure di gara, valorizzando il merito e contenendo gli effetti penalizzanti di errori puramente formali[37].

4. *Procedure e modalità operative: il ruolo del RUP*

L'attivazione del soccorso istruttorio rappresenta un obbligo della stazione appaltante, la quale deve tempestivamente rilevare le irregolarità o omissioni formali emerse durante la fase di verifica della documentazione presentata dagli operatori economici. Il RUP[38] provvede a notificare agli interessati la richiesta di inte-

[34] All'esito della consultazione pubblica, con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, il Consiglio dell'Autorità ha approvato il Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e la relativa domanda di partecipazione-tipo. Entrambi vengono pubblicati altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si avvisa che saranno pubblicate in un momento successivo la Relazione Illustrativa e la Relazione AIR. Il 6 ottobre 2025 è stata avviata la consultazione pubblica online sul Bando tipo n. 2/2025 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito delle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal cosiddetto Correttivo (decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024).

[35] TAR Lazio-Roma, sez. V, 12 marzo 2024, n. 4956. «Il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la *par condicio*, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della *lex specialis*, motivo espresso di esclusione». Si veda il successivo appello, Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2024, n. 1448 in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[36] Si veda G. Casamassima, L. Pavia, *I principi dei contratti pubblici*, Roma, 2025, 227.

[37] Sul soccorso istruttorio nel Codice si veda, tra gli altri: M.Y. Bavaro, L'evoluzione del soccorso istruttorio alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), in *De Iustitia*, 2024, 1, 173 ss.; A. Gandino, *Il soccorso istruttorio nel D.Lgs. n. 36/2023: verso il definitivo abbandono del formalismo?*, in *Giurisprudenza italiana*, 2024, 163 ss.; C. Valentino, *Il soccorso istruttorio nel D.Lgs. 36/2023 tra vecchi problemi e nuove soluzioni*, in *Rivista Cammino Diritto*, 2024, 8, 1 ss.; S. Cocchi, *L'evoluzione del soccorso istruttorio tra principi normativi e delicati equilibri*, in *Azienditalia*, 2024, 11, 1203 ss.; A. Ciafradoni, *Il soccorso istruttorio*, in V. Fanti (a cura di), *Corso sui contratti pubblici riformati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, Napoli, 2023, 335 ss.

[38] MIT, Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3705 Data emissione: 02/10/2025 Argomenti: Soccorso istruttorio Oggetto: Art. 101, comma 4, d.Lgs. n. 36/2023 – interpretazio-

grazione o chiarimento, dando avvio a un procedimento volto a consentire la regolarizzazione senza incorrere nell'esclusione automatica. Tale comunicazione assume valore vincolante e deve essere inoltrata secondo modalità certe, garantendo trasparenza e conoscibilità a tutti i soggetti coinvolti. La tempistica è cruciale: la normativa stabilisce chiaramente un termine compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci giorni entro il quale l'operatore economico è chiamato a fornire le integrazioni richieste[39]. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sanzione dell'esclusione dalla gara e durante questa fase, la stazione appaltante non può sollecitare elementi nuovi non ricompresi nell'ambito del soccorso. La disciplina enfatizza il rispetto dei termini al fine di preservare la tempestività e la regolarità del procedimento di gara. Al momento della comunicazione della richiesta di integrazione, la stazione appaltante deve definire chiaramente sia il termine perentorio entro cui il concorrente deve conformarsi, sia le conseguenze di un eventuale inadempimento. Il regolatore prescrive, altresì, che i documenti o le integrazioni da produrre debbano essere già formati e datati prima della presentazione dell'offerta, a ulteriore garanzia del divieto di modifiche postume alla sostanza delle proposte. Va sottolineata la necessità di un monitoraggio rigoroso delle tempistiche operative da parte del Responsabile Unico del Progetto, figura sentinella nell'applicazione del soccorso, che deve garantire l'effettiva attuazione del diritto alla regolarizzazione e allo stesso tempo tutelare la stabilità del procedimento.

L'operatore è tenuto a fornire quanto richiesto senza mutare il contenuto originario della sua offerta, limitandosi a sanare le carenze materiali o formali accertate. La limitazione del soccorso a una mera regolarizzazione evita che il procedimento si trasformi in una seconda occasione per integrare o modificare aspetti sostanziali, garantendo la certezza della procedura di gara. Qualsiasi documento o chiarimento aggiuntivo deve quindi espressamente riferirsi a elementi già presenti nella documentazione di offerta, senza introdurre condizioni o integrazioni sostanziali che possano alterare la valutazione e la graduatoria delle offerte. In conclusione, la procedura e le modalità operative del soccorso istruttorio si articolano in un percorso ben definito, che bilancia l'esigenza di tutela della partecipazione con il rispetto delle regole e della concorrenza, nello spirito di un'amministrazione trasparente, efficace, rigorosa e rivolta al risultato[40].

ne. Per ulteriori interventi vedi *infra*.

[39] Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2025, n. 4036 in www.giustizia-amministrativa.it. Un offerente omette la produzione della garanzia provvisoria e, a seguito del soccorso istruttorio, produce una garanzia definitiva in luogo di quella provvisoria. La stazione appaltante esclude l'offerente. La Sezione conferma la legittimità del provvedimento di esclusione già sancita in primo grado.

[40] Sul punto si veda S.M. Sisto, *Soccorso istruttorio e principio del risultato*, in *italiAppalti*, 27 maggio 2025. «Non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione nella sua integrali-

Il Responsabile Unico del Progetto svolge, come visto, un ruolo cruciale nell'ambito dell'attuazione del soccorso istruttorio, assumendo una posizione di guida e coordinamento dell'intero iter procedurale relativo alla regolarizzazione delle carenze formali. La normativa vigente gli assegna una responsabilità gestionale e tecnica che si articola in varie dimensioni, dalla rilevazione delle carenze sino alla proposta e verifica delle integrazioni da parte degli offerenti. In primo luogo, il RUP ha il compito di monitorare il corretto svolgimento delle attività di gara in tutte le sue fasi, identificando tempestivamente le irregolarità formali e valutando se esse siano sanabili tramite l'istituto in esame. Tale valutazione deve essere effettuata con rigore scientifico e tecnico, garantendo un'analisi approfondita della natura delle lacune riscontrate per distinguere tra carenze puramente formali e omissioni sostanziali che precludono la regolarizzazione.

Successivamente, assume la funzione di coordinamento nella fase di richiesta di integrazioni, predisponendo una comunicazione motivata verso gli operatori economici, specificando gli elementi documentali oggetto di soccorso. È suo compito assicurare che la richiesta rispetti i principi della trasparenza, della parità di trattamento e del risultato[41], evitando qualsiasi discrasia tra i partecipanti. Il RUP cura altresì il presidio della fase di integrazione, verificando la tempestività e la completezza delle risposte[42] e controlla che le integrazioni non modifichino in modo sostanziale l'offerta originaria. Solo al termine di questa rigorosa verifica, il RUP formula la proposta finale alla commissione di gara o all'autorità competente, indicandone l'esito e suggerendo eventuali esclusioni per mancata regolarizzazione. Dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, il ruolo del RUP è stato valorizzato come garante del bilanciamento tra efficienza ed equità procedurale, in quanto è responsabile non solo degli aspetti tecnici, ma anche del rispetto dei diritti degli operatori e delle corrette prassi amministrative. Rappresenta quindi l'elemento chiave per la corretta applicazione del soccorso istruttorio, assicurando che l'istituto non divenga uno strumento di arbitrarietà, ma rimanga ancorato a criteri oggettivi e trasparenti, contribuendo in modo sostanziale alla qualità e legittimità del procedimento di gara.

5. *Il valore pratico*

tà […]. La tutela della concorrenza e della *par condicio competitorum* non possono essere sacrificate in nome del raggiungimento del risultato, che deve essere comunque un risultato 'virtuoso'».

[41] C. D'Auria, *Il soccorso istruttorio nel codice dei contratti pubblici: dal formalismo alla logica del risultato*, in *AmbienteDiritto*, 23 agosto 2025, 2025, 2.

[42] La giurisprudenza (*ex multis* TAR Lazio-Roma, sez. IV bis, 4 luglio 2025, n. 13244, TAR Sardegna, sez. II 12 maggio 2025, n. 432, in *www.giustizia-amministrativa.it*) è ferma nel ritenere che il termine per l'integrazione della documentazione ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un'istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda.

Il soccorso istruttorio, più che un mero strumento tecnico di sanatoria, assume oggi una funzione paradigmatica nella costruzione di una pubblica amministrazione moderna, capace di coniugare efficacia e rispetto dei principi costituzionali di buon andamento[43] e giusto procedimento. Non si tratta solo di rimediare a errori formali, ma di un vero e proprio esercizio del principio di ragionevolezza e proporzionalità nell'azione amministrativa. Il soccorso, dunque, si inserisce in un contesto più ampio di *governance* collaborativa, dove amministrazione e operatori economici interagiscono in un equilibrio delicato: da un lato, la necessità di garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento; dall'altro, l'esigenza di evitare che formalismi rigidi eccessivi compromettano la partecipazione e la qualità delle offerte. In quest'ottica, l'istituto del soccorso non si configura più come deroga residuale o eccezionale, bensì come componente strutturale e dinamica del sistema degli appalti, strumentale a ottimizzare gli esiti procedurali senza indulgere a rinvii o arbitri discrezionali. La sua applicazione, perciò, deve essere rigorosamente contingentata secondo criteri oggettivi, in cui la distinzione tra integrazioni ammissibili e modifiche sostanziali vietate sia netta e chiara, prevenendo così distorsioni della concorrenza o alterazioni del principio di *par condicio*. Questo equilibrio è funzionale a tutelare un mercato pubblico competitivo e affidabile, dove l'efficienza del procedimento si traduce in un miglior rapporto qualità/prezzo e in una maggiore fiducia degli *stakeholder* nel sistema. La prospettiva innovativa che emerge è quella di un istituto inteso come leva di efficienza procedurale e responsabilizzazione degli operatori, che si estende dalla mera correzione formale alla promozione di pratiche virtuose di *compliance* e trasparenza, supportate anche dall'evoluzione digitale delle piattaforme di appalto. Il supporto informatico e la digitalizzazione della documentazione, attraverso sistemi di alert e verifica preventiva, come vedremo, possono ridurre drasticamente la necessità di interventi correttivi tardivi, elevando così la qualità e la certezza del processo.

Inoltre, questa lettura richiede un salto culturale e organizzativo da parte delle amministrazioni, chiamate a implementare protocolli chiari e uniformi di attivazione del soccorso, accompagnati da una formazione specifica e continua di figure chiave come il RUP e le commissioni giudicatrici, per garantire un'applicazione equa e tempestiva, e prevenire rischi di arbitrio o contenziosi. È un'occasione per riequilibrare il rapporto tra formalismo e sostanza e rafforzare la responsabilità in capo agli operatori economici, in modo che la regolarizzazione documentale sia vera occasione di qualità e non strumento di ampliamento improprio

[43] Sulla diffusione di fenomeni di *maladministration*, in particolare nel periodo emergenziale, v. I.A. Savini, F. Vetrò, *Presìdi di tutela della segnalazione meritevole e del segnalato nei settori pubblico e privato: stato dell'arte e prospettive de iure condendo*, in *Il Diritto dell'Economia*, 2021, 3, 145-187.

delle opportunità di revisione delle offerte[44]. In definitiva, la funzione del soccorso istruttorio va pensata come elemento costitutivo di un'amministrazione pubblica che persegue risultati, integrando i principi tradizionali con le sfide contemporanee di trasparenza, efficienza e digitalizzazione, e interpretandolo come strumento di effettiva inclusività, ma anche di rigore e certezza che valorizza, piuttosto che disperdere, il merito delle procedure.

6. *Giurisprudenza rilevante*

La giurisprudenza sul soccorso istruttorio si configura come un laboratorio dinamico di principi fondamentali applicati, dove si riflette il bilanciamento tra il *favor partecipationis*, da un lato, e la salvaguardia della trasparenza e della parità di trattamento, dall'altro. In sentenze di rilievo del Consiglio di Stato e dei TAR, si precisa che il soccorso istruttorio costituisce un tassello fondamentale della *governance* degli appalti, ma la sua attivazione è legata a condizioni delineate[45]. Il tardivo pagamento del contributo ANAC, nella pronuncia del Consiglio di Stato[46], è stato ritenuto sanabile in quanto estraneo al contenuto tecnico-economico dell'offerta, sebbene soggetto a limiti temporali rigorosi. Il TAR Lazio[47] ha rammentato l'obbligo per la stazione appaltante di ammettere il soccorso istruttorio nelle condizioni di incompletezza formale, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro termini congrui e previsti, preservando così la partecipazione e la regolarità procedurale.

[44] R. Garofoli, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici*, Molfetta, 2023. L'Autore interpreta il soccorso istruttorio non più come un'eccezione, ma come un dovere funzionale al principio del risultato e alla lealtà nei rapporti tra Stato e cittadino. Secondo l'autore, il nuovo Codice dei contratti pubblici segna il passaggio definitivo dal formalismo paralizzante a una visione sostanzialista, dove l'esclusione deve essere *l'extrema ratio*. L'analisi di Garofoli si sofferma sulla distinzione tra soccorso integrativo e procedimentale, evidenziando come quest'ultimo permetta di chiarire l'offerta senza mutarne la sostanza. Egli sottolinea che la stazione appaltante ha l'obbligo di attivarsi ogni qualvolta l'errore dell'operatore sia scusabile o chiaribile, evitando che irregolarità formali impediscano l'aggiudicazione al miglior contraente.

[45] Come evidenziato dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9 in *www.giustizia-amministrativa.it*: per meglio definire il perimetro del soccorso istruttorio è necessario distinguere tra i concetti di "regolarizzazione documentale" ed "integrazione documentale": la linea di demarcazione discende *naturaliter* dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del "soccorso istruttorio" è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara […]conseguentemente, l'integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi.

[46] Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2023, n. 1175, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[47] TAR Lazio-Roma, sez. II bis, 3 gennaio 2024, n. 134 sentenza confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 2025 n. 7496, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

Tra le casistiche più emblematiche, la documentazione tardiva o incompleta relativa a garanzie fideiussorie ha spesso rappresentato motivo di attivazione del soccorso, come nel caso del Consiglio di Stato[48]: «Sebbene la norma non contenga una esplicita comminatoria di esclusione, tuttavia non può sostenersi che la clausola sia nulla per effetto del contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione. La specifica norma di rango legislativo in tema di garanzia provvisoria detta una prescrizione la quale, sebbene il suo inadempimento non sia testualmente presidiato dalla sanzione espulsiva, rientra tra le norme che contemplano una causa di esclusione; e ciò alla luce dell'orientamento espresso sul punto dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con riguardo alla originaria introduzione nell'ordinamento del principio di tassatività delle cause di esclusione, secondo cui fra le cause di esclusione previste dalla disciplina sui procedimenti di affidamento di contratti pubblici rientrano non solo le ipotesi di violazione di prescrizioni imposte dal Codice o da altre leggi, le quali prevedono espressamente, quale conseguenza della violazione, l'esclusione dalla gara, ma anche quelle norme che impongano adempimenti doverosi o introducano, comunque, norme di divieto, pur senza prevedere espressamente l'esclusione (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 7 giugno 2012, n. 21; id. 16 ottobre 2013, n. 23; id. 25 febbraio 2014, n. 9)». In particolare: «con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, è stato sottolineato come 'l'esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale […] la comminino espressamente, sia nell'ipotesi in cui impongano adempimenti doverosi o introducano, comunque, norme di divieto pur senza prevedere espressamente l'esclusione ma sempre nella logica del *numerus clausus* […] la tassatività può ritenersi rispettata anche […] allorquando sia certo il carattere imperativo del precetto che impone un determinato adempimento ai partecipanti a una gara». Pertanto: «L'art. 93 comma 1 cit., data la sua struttura e funzione, impone a pena di esclusione la presentazione della garanzia provvisoria».

E, inoltre, l'intervento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia[49] del 2024, in cui l'impossibilità di comprovare tempestivamente il pagamento del contributo ANAC ha comportato un positivo passaggio attraverso il soccorso, salvo l'esclusione per mancata integrazione nei termini. Al contrario, sono stati esclusi operatori economici che hanno tentato di utilizzare il soccorso per modifiche sostanziali, quali l'inserimento di documenti non già esistenti alla scadenza[50]. La giurisprudenza ha inoltre delineato chiaramente le differenze tra soccorso istantaneo e reiterato, ammettendo richieste di chiarimenti successive laddove necessario, senza però permettere che il soccorso si prolun-

[48] Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2025, n. 4036, cit.

[49] TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 19 settembre 2024, n. 289, nella sostanza confermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8475, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[50] Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2024, n. 322, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

ghi oltre ragionevoli limiti o alteri la sostanza dell'offerta[51]. La sostituzione di un progettista indicato è stata consentita solo laddove non comporti un mutamento sostanziale della proposta, sottolineando come la natura tecnica dell'offerta e le sue componenti specifiche restino soggette a rigido controllo e non sanabilità tramite soccorso[52]. Il termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un'istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda[53].

Deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica: ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti[54]. Restano, invece, sanabili le carenze, per irregolarità o omissione, della documentazione amministrativa[55]. Pertanto, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale[56-57]. Sul punto dell'impossibilità di far ricorso al soccorso per i requisiti di ordine speciale si è affermato il condivisibile orientamento giurisprudenziale[58] secondo il quale la regolazione dei requi-

[51] Sotto un diverso e complementare profilo, qualora l'inesattezza riguardi l'indicazione di una quota di subappalto eccedente i limiti di legge per prestazioni non essenziali alla qualificazione, non scatta l'esclusione automatica. Come chiarito dal TAR Campania-Salerno, 9 aprile 2026, n. 689, l'errore materiale immediatamente percepibile dal contesto documentale può essere superato mediante soccorso procedimentale per ricostruire l'effettiva volontà dell'operatore, senza alterare l'impegno negoziale. In ossequio al principio del favor participationis, la rettifica di simili sviste palesi evita espulsioni sproporzionate, neutralizzando l'errata dichiarazione ma preservando la validità complessiva dell'offerta.

[52] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n. 13 in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[53] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504 in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[54] Così la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7870/2023, cit.

[55] In questa prospettiva antiformalistica, il soccorso istruttorio esplica la sua massima efficacia anche nell'ipotesi di radicale omissione del Documento di Gara Unico Europeo. Come statuito dal TAR Campania-Napoli, sez. I, 7 maggio 2026, n. 2926, la mancata allegazione del documento, persino con riferimento ai progettisti indicati, non determina l'automatica estromissione dalla gara, ma impone alla stazione appaltante l'attivazione del dovere di soccorso. Tale sanatoria, posta a presidio del principio della massima partecipazione, garantisce che mere dimenticanze nella busta telematica non precludano la valutazione dell'offerta, privilegiando l'effettivo possesso dei requisiti sostanziali rispetto a miopi rigorismi espulsivi.

[56] Precedenti conformi: in generale, sulla non soccorribilità delle carenze dell'offerta, *ex m*ultis, Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9 e, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030. Sulla ammissibilità della richiesta di chiarimenti finalizzati a consentire l'interpretazione delle offerte e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superando le eventuali ambiguità, fermo il divieto di integrazione dell'offerta, Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680.

[57] Questo in quanto i requisiti di ordine generale sono relativi soggettivamente all'operatore economico in quanto tale, mentre quelli di ordine speciale, sono atti a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara.

[58] Il principio condivisibile è affermato TAR Lazio-Roma, sez. IV *bis*, 22 ottobre 2025, 18277, in *www.giustizia-amministrativa.it*. In senso conforme, Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

siti di esecuzione va rinvenuta nella *lex specialis*, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.

Il Consiglio di Stato coglie l'occasione per offrire un inquadramento generale dell'istituto, evidenziando, *in primis*, che obbedisce, per vocazione generale (art. 6 l. n. 241/1990)[59] a una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici[60]. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, si fa carico di evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali e, in definitiva, del risultato dell'attività amministrativa. In tale prospettiva, la regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (art. 1, comma 2-*bis* l. n. 241/1990)[61] – ha visto riconosciuta la sua centralità nel Codice.

Il Consiglio di Stato precisa che, quand'anche si intenda dilatarne al massimo la portata si dovrà, in ogni caso, puntualizzare, sotto un profilo funzionale, la necessaria distinzione tra le quattro differenti tipologie di soccorso (vedi *supra*). La norma si cura di precisare che sono soccorribili con atti di data certa e anteriore al termine di presentazione delle offerte: a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria; b) l'omessa allegazione del contratto di avvalimento; c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale. In definitiva, appare evidente, sotto il profilo della prefigurazione di una direttiva esegetica tendenzialmente non restrittiva, il programmatico ampliamento dell'ambito del soccorso, fino al segno di marcare un possibile conflitto con il canone di autoresponsabilità (che in generale sollecita gli operatori economici, in virtù della postulata qualificazione professionale e del correlativo dovere di diligenza, al pieno e pun-

[59] «Art. 6 - Compiti del responsabile del procedimento - a mente del quale il responsabile del procedimento, tra l'altro, accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete».

[60] In tema cfr., tra gli altri, F. Aperio Bella, S. Caldarelli, E.M. Santoro, S. Tranquilli, *Verifica dei requisiti e soccorso istruttorio*, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (a cura di), *Trattato sui contratti pubblici*, vol. II, Milano, 2019, 1468 ss.; E. Frediani, *Il dovere di soccorso procedimentale*, Napoli, 2016.

[61] Art. 1- Principi generali dell'attività amministrativa. Co. 2-*bis*. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

tuale rispetto delle formalità procedimentali, evitando gli aggravi imposti dalla rimessione in termini per i quali ben potrebbe prospettarsi, anche alla luce del criterio di buona fede, un forma di immeritevole abuso).

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[62] ha affermato un principio di diritto fondamentale in materia di soccorso istruttorio e pagamento del contributo ANAC. Secondo la sentenza la norma va interpretata nel senso che finché non risulti il pagamento spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, sussiste un divieto legale assoluto di esaminare l'offerta presentata dall'operatore economico[63]. Tale divieto impedisce alla stazione appaltante di prendere in considerazione l'offerta fino a prova certa del versamento. Tuttavia, l'Adunanza riconosce la possibilità di sanare il mancato pagamento mediante l'istituto del soccorso istruttorio, affermando il principio di diritto: «L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile». Questo orientamento interpreta in modo equilibrato il dettato legislativo, conciliando rigore e flessibilità: da un lato conferma la necessità inderogabile dell'adempimento, dall'altro previene l'esclusione automatica e immediata in caso di mancato versamento, consentendo un'utile chance di regolarizzazione. La pronuncia del Consiglio di Stato segna un punto di riferimento imprescindibile per le amministrazioni e gli operatori economici, chiamati a rispettare con rigore i termini per l'adempimento ma anche a utilizzare in modo corretto e tempestivo gli strumenti di soccorso istruttorio, contribuendo inoltre a garantire un'efficace tutela della concorrenza e della trasparenza nelle gare pubbliche, nel rispetto della normativa vigente e dei principi costituzionali.

Pur nella prevalenza di una lettura sostanzialista e rigorosa del soccorso istruttorio, la giurisprudenza presenta talvolta interpretazioni divergenti, soprattutto rispetto all'ambito di ammissibilità e ai limiti temporali di integrazione. Mentre una corrente sostiene una lettura rigorosa, con esclusione automatica in caso di mancato o tardivo adempimento, un'altra più elastica enfatizza la funzione di favore e inclusività dell'istituto, soprattutto in considerazione degli interessi di parte-

[62] Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 giugno 2025, n. 6, in *www.giustizia-amministrativa.it*. Sulla valenza escludente dalla gara del mancato pagamento del contributo ANAC.

[63] Art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 e dall'art. 222 del Codice.

cipazione e competitività del mercato[64]. Queste interpretazioni mediano generalmente su due livelli: la difesa della corretta e celere definizione della gara, principi su cui si fonda l'efficienza amministrativa, e l'esigenza di garantire un'ampia partecipazione, principio costituzionalmente e comunitariamente tutelato. La recente giurisprudenza tende a privilegiare un'applicazione calibrata del soccorso, sostenuta da una motivazione esaustiva, che escluda forme arbitrarie e indiscriminate, ma che, al contempo, non mortifichi ingiustamente la possibilità di partecipazione.

6.1. *Analisi giuridica della sentenza Consiglio di Stato n. 8436/2025*

La sentenza in commento[65] rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza italiana in materia di contratti pubblici, in particolare riguardo all'applicazione e ai limiti del soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure di gara. La controversia trae origine da un ricorso promosso da una società avverso l'operato dell'Azienda ULSS e di un altro operatore economico, in relazione a una procedura di appalto integrato. Oggetto del contendere è la decisione della stazione appaltante di ammettere e accogliere un'integrazione richiesta in fase di soccorso istruttorio, che ha riguardato anche aspetti relativi all'offerta economica, contestata da una delle parti a causa della presunta violazione del principio di immodificabilità dell'offerta.

Il Consiglio di Stato ha ribadito la natura sostanzialmente procedimentale del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 101, come strumento che consente alla stazione appaltante di richiedere integrazioni o chiarimenti su documenti o informazioni mancanti o carenti, senza incidere sulla sostanza dell'offerta e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. La società ricorrente ha contestato l'integrazione ritenendo che abbia consentito una modificazione di elementi sostanziali dell'offerta. Ha quindi lamentato un abuso del soccorso istruttorio finalizzato a superare irregolarità che avrebbero dovuto comportare l'esclusione dalla gara. Dall'altra parte, la stazione appaltante e la controinteressata hanno sostenuto che le integrazioni richieste e ammesse non hanno inciso sulla sostanza né alterato la volontà originaria dell'offerente, ma hanno solo colmato carenze formali indispensabili per una corretta valutazione dell'offerta.

La Sezione ha confermato la legittimità dell'operato della stazione appaltante, evidenziando come il soccorso istruttorio debba essere interpretato con un

[64] Sul punto si veda, Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2025, n. 286, in *www.giustizia-amministrativa.it,* che ha escluso la sanabilità di campionatura tardiva ritenendola parte integrante e sostanziale dell'offerta, quindi non modificabile tramite soccorso istruttorio. Questo equilibrio fra inclusività e rispetto della parità è fondamentale per mantenere una competizione corretta e affidabile.

[65] Consiglio di Stato, sez. III, 23 ottobre 2025, n. 8436, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

bilanciamento tra la necessità di garantire la regolarità procedurale e la tutela della competizione. In particolare, la sentenza sottolinea che il soccorso non può trasformarsi in uno strumento di modifica dell'offerta che alteri la valutazione comparativa tra concorrenti, ma è legittimo richiedere integrazioni anche relative a documenti economici purché non comportino una nuova formulazione dell'offerta o un incremento della proposta. Si precisa inoltre che la *ratio* è quella di evitare esclusioni ingiuste e di garantire l'effettiva partecipazione degli operatori economici, a condizione che non venga compromessa la trasparenza e la parità di trattamento. La sentenza contribuisce a consolidare il principio secondo cui il soccorso istruttorio è uno strumento di garanzia procedimentale e non un mezzo per rivedere contenuti sostanziali dell'offerta. Rafforza inoltre l'interpretazione che pone al centro il bilanciamento tra formalismo e sostanza, in un settore come quello degli appalti pubblici in cui la rigidità normativa deve coesistere con l'esigenza di favorire la massima concorrenza. La decisione del Consiglio di Stato orienta pertanto le stazioni appaltanti a un utilizzo prudente e calibrato del soccorso istruttorio, nel rispetto delle regole di trasparenza, evitando di oltrepassare la linea tra integrazione consentita e modifica vietata.

6.2. *Profili limitativi del soccorso istruttorio alla luce della sentenza Consiglio di Stato n. 8567/2025*

La sentenza del Consiglio di Stato[66] costituisce un contributo giurisprudenziale di rilievo nell'interpretazione dei limiti applicativi del soccorso istruttorio nelle procedure di gara pubblica. In particolare, la pronuncia affronta il caso di un operatore economico che non aveva allegato alla propria offerta i mezzi di prova indispensabili per l'attribuzione del punteggio previsto da un sub-criterio tabellare, richiamando l'attenzione su due principi spesso invocati nelle controversie in materia di appalti: il principio *once only* e il principio del risultato[67]. Il

[66] Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2025, n. 8567, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[67] In argomento, v. anche il Parere di precontenzioso ANAC, DELIBERA N. 573 del 10 dicembre 2024. Oggetto: Istanza di parere ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – OE istante: [OMISSIS]– SA: AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. - Procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio da collocarsi presso il deposito tranviario di ATM S.p.A., compresa la rimozione dei serramenti esistenti, il loro trasferimento alle pubbliche discariche - CIG: B2393E75D0 - Importo a base di gara: 818.957,14 eur, secondo cui: la carenza nell'offerta economica e/o nell'offerta tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell'offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della *par condicio competitorum*. In ogni caso, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione e la responsabilità della mancata trasmissione di un elemento dell'offerta ricade sull'operatore economico. La neces-

Consiglio di Stato rigetta l'appello e chiarisce che il soccorso istruttorio ha natura e finalità limitate e può essere attivato solo per precisare o chiarire aspetti formali dell'offerta, senza mai poter supplire a carenze sostanziali o integrare documenti mancanti essenziali per la valutazione. Ne deriva che la mancata allegazione dei mezzi di prova richiesti costituisce una violazione grave e insanabile, che legittima l'esclusione dell'offerente. Inoltre, il principio *once only*[68], che impone agli operatori economici di fornire una sola volta le informazioni necessarie e consente alla stazione appaltante di acquisirle anche d'ufficio da altre amministrazioni, è circoscritto alle fasi di verifica formale e non si estende fino alla valutazione comparativa delle offerte effettuata dalla commissione giudicatrice.

La sentenza rafforza anche il valore del principio del risultato, confermando che non può essere utilizzato per eludere o derogare a regole della *lex specialis*[69]. L'effettivo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi pubblici non deve trasformarsi in un alibi per abbandonare i fondamentali principi di trasparenza e parità di trattamento, che obbligano gli operatori a rispettare le regole in modo rigoroso e completo sin dalla fase di presentazione delle offerte. L'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato richiama inoltre il principio di autosufficienza e correttezza nella partecipazione alle gare. L'operatore economico ha l'onere di fornire documentazione chiara, completa e conforme sin dall'inizio, senza poter scaricare sulla commissione giudicatrice il compito di integrare o cercare documenti mancanti[70]. Dal punto di vista della stazione appaltante, questo orientamento sottolinea l'importanza di una rigorosa attività di verifica documentale e di rispetto delle regole di gara, evitando l'estensione impropria del soccorso istruttorio che, se dilatato, potrebbe compromettere la parità di trattamento tra concorrenti e la certezza del procedimento.

Infine, la sentenza si inserisce in un contesto normativo che ha delineato un sistema articolato di tipologie e limiti del soccorso istruttorio, premurandosi di bilanciare la flessibilità necessaria per favorire la partecipazione con la salvaguar-

sità di rispettare i termini per l'invio delle offerte, a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti, non consente, pertanto, di poter ammettere l'invio di un nuovo file oltre tali termini.

[68] Il principio *once-only* è al centro della strategia europea per la trasformazione digitale del settore pubblico. Prevede che cittadini, imprese e altri utenti non debbano fornire ripetutamente le medesime informazioni a più enti pubblici, bensì che una volta fornito un dato a una pubblica amministrazione, essa possa condividerlo con altre autorità, nazionali o transfrontaliere, per finalità amministrative compatibili. Sul punto si veda G. Detti, *Principio once-only: cos'è, come funziona e applicazioni in Europa*, Agenda Digitale, 27 giugno 2025.

[69] Nel solco dell'evoluzione del principio del risultato, L. Carbone, G. De Marzo, F. Caringella (a cura di), *Codice dei contratti pubblici. Commentario sistematico al d.lgs. 36/2023*, Roma, 2023, sub art. 101, evidenziano come il soccorso istruttorio sia oggi configurato quale dovere procedimentale inderogabile della stazione appaltante, volto a sanare ogni carenza formale che non alteri il contenuto dell'offerta. Gli Autori sottolineano, in particolare, la portata innovativa del 'soccorso correttivo' (comma 4), inteso quale strumento di rettifica di errori materiali manifesti, idoneo a garantire l'effettività della concorrenza e a superare l'eccessivo formalismo che in passato precludeva l'accesso alle migliori proposte negoziali.

[70] Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063, Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

dia della legalità e trasparenza delle gare pubbliche. Questa pronuncia del Consiglio di Stato, rappresentando un esempio concreto di applicazione rigorosa del soccorso istruttorio, costituisce dunque un punto di riferimento utile per gli operatori economici, le stazioni appaltanti e per l'interpretazione futura dell'istituto nella giurisprudenza amministrativa.

6.3. *Conclusioni sulla giurisprudenza*

La giurisprudenza amministrativa sul soccorso istruttorio, sebbene numerosa e in continua evoluzione, si configura come un laboratorio di equilibrio normativo e principi costituzionali, in cui il principio del *favor partecipationis* si incrocia in modo complesso con le esigenze di trasparenza, parità di trattamento e certezza del procedimento. Le sentenze di maggiore rilievo, commentate sopra, hanno ribadito con forza la natura sostanziale e non meramente formale dell'istituto, sottolineando come il soccorso debba limitarsi a sanare carenze documentali che non alterino l'offerta, evitando quindi qualsiasi modifica sostanziale[71]. Questa delineazione giurisprudenziale, pur consolidando i limiti dell'integrazione, non manca di cogliere la valenza funzionale del soccorso come strumento di inclusività e tutela del merito, interpretandolo come una forma di azione pubblica orientata all'efficienza e al risultato senza sacrificare i diritti fondamentali degli operatori economici. La sentenza Consiglio di Stato n. 8436/2025, a esempio, sottolinea con chiarezza che le integrazioni ammesse non devono condurre a una rielaborazione dell'offerta, ma solo a una regolarizzazione, rafforzando il principio di immodificabilità sostanziale e quindi di leale competizione. Di contro, la pronuncia n. 8567/2025 mette in evidenza i confini stringenti del soccorso, soprattutto rispetto al principio *once only* e alla necessità di esclusione immediata in caso di omissioni sostanziali, consolidando l'orientamento per cui la responsabilità dell'operatore economico è centrale e non derogabile.

Un elemento di critica emerso riguarda il rischio di applicazioni empiriche eccessivamente rigide o allo stesso tempo largheggianti, che possono compromettere sia la trasparenza sia la partecipazione, inducendo ambiguità e contenzioso. Da qui la crescente invocazione, anche dottrinale, di un sistema di *best practices* e linee guida condivise che uniformino l'attività delle stazioni appaltanti e dei

[71] Sul punto si veda, *ex multis*, TAR Lombardia-Milano, sez. IV, 29 ottobre 2025, n. 3457, in *www.giustizia-amministrativa.it*. Il soccorso istruttorio, se non è ammissibile per integrare l'offerta, lo è, invece, in fattispecie in cui sia finalizzato unicamente a precisarne il contenuto, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità.

RUP, con una formazione specialistica mirata e l'inserimento di strumenti informatici di supporto al controllo delle documentazioni. La giurisprudenza invita a un bilanciamento calibrato, che salvaguardi la tempestività e la certezza procedurale, senza rinunciare alla collaborazione e responsabilizzazione degli operatori economici. In conclusione, il panorama giurisprudenziale, pur riconoscendo la complessità e le tensioni insite nell'applicazione del soccorso istruttorio, afferma con forza il suo ruolo strutturale e imprescindibile nel sistema degli appalti pubblici moderni, interpretandolo come un presidio di correttezza e inclusività, ma sempre equilibrato da rigorosi limiti sostanziali, teso a rafforzare la fiducia nel procedimento e nel mercato pubblico.

7. *Prassi amministrativa, pareri ANAC e MIT*

L'applicazione dell'istituto non si esaurisce nella sua previsione normativa ma è fortemente influenzata da una prassi amministrativa consolidata, sorretta da pareri e linee guida emessi dall'ANAC e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che costituiscono un corpus essenziale per l'applicazione coerente e ragionata dell'articolo 101.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha elaborato negli anni numerosi pareri e delibere sull'istituto, sottolineando la necessità di un'applicazione improntata a criteri rigorosi e uniformi, evidenziando che il soccorso istruttorio deve essere utilizzato esclusivamente per sanare irregolarità di natura formale che non alterino la sostanza dell'offerta tecnico-economica[72], pena l'inammissibilità per la violazione dei principi di parità concorrenziale e trasparenza[73]. Il MIT ha contribuito, come visto, con pareri che specificano modalità di gestione e tempistiche per l'invito a integrazione, privilegiando modelli di *governance* in cui la responsabilità istruttoria e il ruolo del RUP siano chiaramente delineati, in modo da accelerare i tempi e prevenire ritardi impropri nella conclusione della gara pubblica.

[72] ANAC, DELIBERA N. 27, 30 gennaio 2025. Oggetto: Istanza CONGIUNTA per ADESIONE presentata dal Comune di Agira e [OMISSIS]- Lavori di ristrutturazione dell'Asilo nido presso l'edificio Comunale dell'ex Convento S. Agostino ad Agira_ Affidamento mediante procedura negoziata senza Bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023. CIG: G82B24008370007 Importo a base di gara: euro 296.295,26 S.A.: Comune di Agira.

[73] Elemento centrale della norma è la leale collaborazione delle parti (stazione appaltante e operatori economici), corollario del principio della fiducia di cui all'art. 2 del Codice nonché il trasversale principio del risultato, *ex* art. 1 del Codice, alla luce del quale la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. In altri termini, il legislatore conferma l'impostazione generale di preferenza della sostanza alla forma, per cui l'esame di un'offerta di un operatore privato non deve trasformarsi in una caccia all'errore.

La prassi amministrativa raccomanda che la stazione appaltante formuli la richiesta di integrazione in modo dettagliato, motivato e preciso, indicando chiaramente quali documenti o informazioni devono essere presentati, fissando termini certi entro cui tali integrazioni devono avvenire. Questo evita incertezze e garantisce un efficace esercizio del diritto di difesa da parte degli offerenti. Viene inoltre sottolineato il divieto di reiterazione o estensione ingiustificate delle richieste di soccorso, al fine di non compromettere la regolarità, la linearità e la tempestività del procedimento di gara. Le integrazioni devono essere limitate agli aspetti strettamente necessari a sanare specifiche carenze formali[74].

L'ANAC[75] chiarisce che la mancata osservanza delle indicazioni sulla tempistica o sulla natura dei contenuti richiesti può determinare l'illegittimità del procedimento o delle esclusioni operate. Il soccorso non può essere utilizzato per sanare vizi sostanziali o per offrire nuove opportunità di miglioramento dell'offerta con effetti distorsivi sulla normativa concorrenziale. La prassi nel tempo è diventata un punto di riferimento fondamentale per evitare comportamenti discrezionali o arbitrari da parte delle stazioni appaltanti, garantendo una corretta gestione del soccorso istruttorio che assicuri equilibrio tra efficienza amministrativa e tutela dei diritti degli operatori economici.

7.1. *Ulteriori pareri ANAC*

L'ANAC[76] ha chiarito il perimetro applicativo in relazione a carenze documentali quali la mancata presentazione o il tardivo deposito della cauzione provvisoria. In particolare, è stato ribadito che il soccorso istruttorio è ammesso esclu-

[74] Consiglio di Stato, sez.V, 18 settembre 2025, n. 7627, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[75] Il parere ANAC n. 421 del 22 ottobre 2025 chiarisce che il soccorso istruttorio procedimentale ex art. 101, comma 3 consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sull'offerta, senza però modificarne il contenuto. Nel caso esaminato, la società X. era stata esclusa per aver presentato in sede di soccorso un progetto di assorbimento del personale ritenuto come integrazione vietata dell'offerta, ma ANAC ha stabilito che tale documento era in realtà una semplice esplicitazione di un impegno già assunto in gara. Fondamentale è stata la mancata pubblicazione, da parte della stazione appaltante, dell'elenco e dei dati del personale dell'appaltatore uscente, che ha reso inesigibile un progetto di assorbimento dettagliato. L'Autorità ha così invitato a riammettere l'operatore escluso, evidenziando che il soccorso istruttorio ha la funzione di chiarire, non di integrare o modificare l'offerta, e che in assenza di dati concreti la richiesta di un progetto analitico è ingiustificata. Il parere sottolinea anche l'importanza dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra stazione appaltante e concorrenti.

[76] ANAC, DELIBERA N. 111, 26 marzo 2025. Oggetto: Istanza presentata da Edil Commercio S.r.l. - Procedura di gara n. 62/2024 - DGR Xl/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi ALER. Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica fabbricato in Brescia, via Robusti 2/48 -CUP H81B21009250007 e Montichiari via Venzaga, 10 - CUP H21B21005070007 - Lotto 1 Brescia Via Robusti 2/48 e Lotto 2 Montichiari Via Venzaga, 10. CIG: B4FE8CEEE3 - B4FE8CFFB6 Importo: euro 2.746.034,46 - euro 1.300.002,31 S.A.: Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova. UPREC-PRE-0043-2025-L-PREC (FASC. 0750/2025).

sivamente per regolarizzare carenze formali preesistenti e non può essere utilizzato per consentire la presentazione tardiva di atti o documenti essenziali. L'istituto perde infatti significato qualora venga impiegato per sanare una situazione sostanzialmente difforme dal contenuto originario delle offerte, con conseguenze sulla regolarità e sulla parità di trattamento. Le conclusioni della delibera affermano che il soccorso deve sempre rispettare il principio della non alterazione del contenuto sostanziale dell'offerta e che la richiesta di integrazione deve essere circoscritta a vizi formali identificabili in modo certo.

Con ulteriore parere[77] è stata trattata l'applicazione del soccorso istruttorio in relazione ai mezzi di prova tecnici e alle componenti dell'offerta tecnica. L'Autorità ha espresso un orientamento rigoroso, escludendo la possibilità che il soccorso possa essere impiegato per integrare aspetti tecnici fondamentali per la valutazione dell'offerta, quali a esempio documenti comprovanti il possesso dei requisiti o strumenti tecnici essenziali. Nel caso specifico discusso, la mancata presentazione del Libro Unico del Lavoro come mezzo di prova ha comportato l'esclusione legittima dell'offerente, evidenziando il limite imprescindibile del soccorso nell'ambito della prova tecnica e della trasparenza procedurale. Il soccorso istruttorio correttivo, disciplinato nel comma 4 dell'art. 101, è applicabile solo alle gare regolate dal Codice e non può avere portata retroattiva, trattandosi di un istituto innovativo rispetto al D.lgs. n. 50/2016. Inoltre, presuppone un errore materiale in cui è incorso l'operatore nella elaborazione dell'offerta e di cui quest'ultimo si avvede spontaneamente prima dell'apertura della stessa da parte della commissione. Tale facoltà non può essere utilizzata strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dell'offerta tecnica che avrebbero dovuto essere esaminati dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio di qualità[78].

In tema di soccorso sanante, l'ANAC ritiene che nelle procedure per l'affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l'elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 co.1 lett. b) né con quella del soccorso procedimentale di cui al co.3 dello stesso articolo, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per

[77] ANAC, Parere di precontenzioso n. 360 del 17 luglio 2024. Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Vivai Antonio Marrone S.r.l. – Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del sistema acquedottistico di captazione, adduzione ed accumulo di ABC Napoli – Lotto 1 CIG 9908826DE1 – Lotto 2 CIG 99088555D2 – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: Euro 2.427.680,12 – S.A.: ABC Acqua Bene Comune Napoli. UPREC - PREC 163-2024-S.

[78] Come evidenziato dalla dottrina più recente, F.G. Scoca (a cura di), *Diritto Amministrativo*, Giappichelli, 2025, 364 ss., il soccorso istruttorio rappresenta oggi lo scudo contro le esclusioni ingiustificate. L'istituto ha infatti trasformato la regolarizzazione documentale da mera opzione amministrativa in un vero e proprio canone di lealtà procedimentale, volto a neutralizzare il formalismo sterile a favore dell'effettiva concorrenza tra gli operatori.

superare il vaglio dell'analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante[79] ed è censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità o irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti[80].

Come visto, l'art. 101, comma 4 consente al concorrente la facoltà di rettificare un errore materiale presente nell'offerta tecnica o economica anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, ma ciò non esclude che la stazione appaltante possa intervenire d'ufficio per correggere errori evidenti e materiali che incidano sull'offerta, a condizione che l'effettiva volontà negoziale dell'operatore economico sia chiaramente individuabile nell'offerta originaria, senza lasciare spazio ad ambiguità o interpretazioni contrastanti[81]. In sostanza, la correzione deve consentire di giungere a un esito univoco circa la portata dell'impegno assunto dall'offerente senza alterare sostanzialmente i termini e i contenuti dell'offerta stessa. Questo principio si fonda su un equilibrio delicato tra il rispetto del principio di immodificabilità del contenuto sostanziale dell'offerta e la necessità di evitare esclusioni dovute a errori materiali formali, che non ne alterino la sostanza. La stazione appaltante deve quindi garantire che l'intervento correttivo, sia esso richiesto dal concorrente o adottato di propria iniziativa, sia circoscritto a errori evidenti e non sostanziali e che la volontà negoziale emergente dall'offerta sia individuabile con certezza e trasparenza. Ciò assicura che l'esercizio della funzione correttiva non comprometta la *par condicio* tra i partecipanti né alteri la valutazione comparativa delle offerte, rispettando i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della procedura di gara[82].

[79] ANAC, DELIBERA N. 60, 7 febbraio 2024. Oggetto: Istanza presentata dalla Pirene S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata del servizio di front office, accoglienza, formazione e orientamento di Porta Futuro Bari - Importo: euro: 1.374.544,08 - S.A.: Comune di Bari Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione Settore Innovazione Sociale PoEQ Politiche del Lavoro. UPREC/PRE/003 /2024/S/PREC.

[80] ANAC, DELIBERA N. 276, 5 giugno 2024. Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata da[OMISSIS] S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema informativo integrato per la gestione della tariffazione puntuale dei rifiuti e dei relativi servizi per i 15 comuni appartenenti all'eco distretto 1 della SRR Messina Provincia SCpA - CIG: A03BFC360C - Importo: euro: 638.792,38 - S.A.: CUC "Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Scrl"/ Società per la Regolazione dei Rifiuti Messina Provincia Scpa.

[81] La finalità del legislatore di circoscrivere il contenzioso in tema di appalti emerge chiaramente dalla scelta sistematica di inserire tale disciplina nel capo del D.L. n. 90/2014 relativo al processo amministrativo, sul punto, si veda F. Saitta, *Forma e sostanza nelle procedure di affidamento di contratti pubblici alla luce degli ultimi interventi legislativi*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2015, 249 ss. Ne consegue il definitivo superamento di quell'orientamento giurisprudenziale che qualificava «l'esercizio della facoltà dell'Amministrazione di invitare le concorrenti a completare o chiarire i documenti presentati […] [come] una scelta discrezionale e non un obbligo» (Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2005, n. 392, in *www.giustizia-amministrativa.it*; in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2002, n. 3595, ibidem; per un'analisi dei precedenti si rimanda a F. Ventura, commento all'art. 46, in *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*, a cura di A. Carullo, G. Iudica, Padova, 2012, 505.

[82] ANAC, DELIBERA N. 303, 24 giugno 2024. Oggetto: Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 presentata dalla C.U.C.

7.2. *Le conclusioni sulla prassi*

L'istituto del soccorso istruttorio è oggetto di un vivace dibattito dottrinale che ne evidenzia la complessità intrinseca e l'importanza strategica[83]. La sua evoluzione normativa e giurisprudenziale testimonia la tensione costante nel bilanciare la massima partecipazione degli operatori economici (*favor partecipationis*) con la necessità di garantire imparzialità e parità di trattamento (*par condicio competitorum*). Nel panorama europeo, il soccorso istruttorio trova riscontri e analogie nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che consente alle stazioni appaltanti di chiedere chiarimenti o integrazioni per vizi documentali, purché non alterino sostanza e concorrenza[84]-[85]. Nei principali ordinamenti, quali Francia e Germania, il soccorso è disciplinato con attenzione simile, riservando la sanatoria a vizi formali e concedendola solo entro tempi e modi predefiniti, mentre le modifiche sostanziali dell'offerta sono inammissibili. Questo recepimento comunitario si riflette nella normativa e prassi italiana, confermando un orientamento di prudente integrazione procedurale con rispetto del contesto competitivo[86].

Agenzia Area Nolana-Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana – Rigenerazione urbana tramite il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili della zona Via San Salvatore ex Zona C3 e del Rione Via Larga ex Zona C4 nel Comune di Carinaro – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 1.715.079,24 – CIG: A043F3410E – S.A.: C.U.C. Agenzia Area Nolana-Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana. UPREC-PRE-0158-2024-M-PREC.

[83] E. Frediani, *Il soccorso istruttorio della stazione appaltante tra fairness contrattuale e logica del risultato economico*, in Diritto amministrativo, 2018, 3, 623 ss., 625.

[84] L'istituto è influenzato dal diritto euro-unitario e, segnatamente, dalla direttiva 2014/24/UE, a mente della quale se «le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza» (cfr. art. 56, paragrafo 3, della direttiva 26 febbraio 2014, n. 24).

[85] In dottrina è stato rilevato come la riforma del 2014 abbia mirato a invertire un orientamento consolidato nel nostro sistema giuridico. Tale prassi tendeva a focalizzare il contenzioso sui contratti pubblici quasi esclusivamente sulla verifica della regolarità formale dei requisiti di partecipazione, privilegiando la stretta aderenza documentale alle clausole del bando rispetto alla sostanza dell'offerta, così M. Lipari, *L'efficienza della P.A. e le nuove norme sul processo amministrativo*, in *www.giustamm.it*, 9.

[86] B. Acconciaioco, N. Losito, *Limiti del nuovo soccorso istruttorio e intangibilità dell'offerta. Un'analisi di compatibilità nell'ordinamento euro-unitario*, in *italiAppalti*, 14 febbraio 2025. L'istituto del soccorso istruttorio, nel diritto degli appalti, ha subito diversi interventi riformatori importanti nell'ultimo lustro, a partire dal Decreto Madia per arrivare al nuovo codice dei contratti pubblici nella versione post-correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), che ne hanno statuito la gratuità e la generale applicabilità in ogni stadio e grado della procedura al fine di sanare qualsiasi carenza relativa agli elementi formali della domanda nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale. La spinta comunitaria, derivante dall'applicazione massiva del *favor partecipationis*, ha agito come volano per generalizzare e diffondere l'applicabilità dell'istituto il quale, travalicando la sede propria del controllo documentale, diventa ormai norma generale di sistema ammettendosene l'applicabilità anche nel processo (c.d. soccorso istruttorio processuale). Nell'equo contemperamento tra *favor partecipationis* e *par condicio competitorum*, nella misura in cui è doveroso individuare, a garanzia della correttezza

La riflessione dottrinale si concentra sul fondamento costituzionale del soccorso istruttorio, ricondotto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nonché al principio di ragionevolezza e proporzionalità urgente a mitigare gli effetti deleteri del formalismo eccessivo. Da questo punto di vista, il soccorso costituisce non solo un mero strumento procedurale, ma un vero e proprio dovere istituzionale volto a garantire la sostanziale efficacia dell'azione amministrativa. Autori come Bonaiti e Vaccari (2023) delineano l'istituto come una forma di collaborazione procedimentale in cui la pubblica amministrazione si pone come soggetto attivo e cooperante con il privato, superando l'originaria visione rigidamente autoritativa[87].

Autori propongono una lettura che evidenzia come il soccorso costituisca una forma di garanzia procedimentale per l'operatore economico, offrendo al contempo alla stazione appaltante uno strumento essenziale per assicurare la correttezza e l'efficacia delle procedure di affidamento. Bavaro insiste sulla necessità di definire chiaramente i confini tra le integrazioni ammissibili e le modifiche sostanziali vietate, richiamando una concezione dell'istituto come procedimento funzionale alla tutela del principio di buon andamento amministrativo e di effettività dell'azione pubblica[88]. Autori analizzano puntualmente la disciplina dei requisiti generali e speciali degli operatori economici nel contesto del soccorso istruttorio, ponendo l'accento sull'importanza di un'applicazione rigorosa e circoscritta. Si sottolinea, inoltre, come la dottrina abbia affermato la possibilità di un'estensione del soccorso anche ai requisiti speciali, purché la sanatoria riguardi esclusivamente aspetti formali e non sostanziali, nel rispetto della parità tra concorrenti e della certezza del procedimento[89].

Catello D'Auria (2025) si pone invece nell'ambito della riflessione critica sulla dialettica tra formalismo e pragmatismo, suggerendo che il soccorso istruttorio svolge una funzione etica, oltre che giuridica, quale strumento di tutela del diritto di partecipazione, integrando i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. La sua analisi mette in luce come l'istituto debba essere interpretato in modo evolutivo, in sintonia con le esigenze di una pubblica amministrazione sempre più orientata verso la collaborazione e la trasparenza[90]. Questo qua-

dell'azione amministrativa, dei limiti all'applicazione indiscriminata dell'istituto, s'inquadra la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 02 maggio 2019 la quale consente, in applicazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, un limitato soccorso istruttorio anche alle ipotesi apparentemente escluse dalla norma positiva.

[87] A. Bonaiti, S. Vaccari, *Soccorso istruttorio e procedure comparative. Un'analisi critica del principio di par condicio tra formalismo e logica di risultato*, op. cit.

[88] M.Y. Bavaro, *L'evoluzione del soccorso istruttorio alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023),* in *De Iustitia*, gennaio 2024.

[89] S. Battiston*, I requisiti degli operatori economici, le cause di esclusione e il soccorso istruttorio*, IFEL, 13 luglio 2022.

[90] C. D'Auria, *Il soccorso istruttorio,* op. cit.

dro dottrinale si arricchisce ulteriormente con le riflessioni di Autori che evidenziano le criticità operative nell'applicazione pratica del soccorso, soprattutto in relazione ai rischi di discrezionalità eccessiva e a possibili tensioni con i principi di imparzialità e trasparenza[91-92].

In sintesi, la dottrina contemporanea definisce il soccorso istruttorio come uno strumento essenziale nel panorama dei contratti pubblici, il cui corretto uso richiede un delicato equilibrio tra tutela dei diritti dell'operatore economico e rispetto delle regole competitive, in un articolato dialogo tra teoria e prassi che si mantiene aperto e dinamico[93]. Al contempo, la dottrina segnala i rischi connessi all'esercizio del soccorso, soprattutto in relazione al principio di autoresponsabilità degli operatori economici e alla salvaguardia della par condicio. La necessità di delimitare la soccorribilità alle carenze formali, e di escludere qualsiasi integrazione sostanziale o modifica tardiva dell'offerta tecnica o economica, appare come un vincolo imprescindibile. Tale distinzione è stata ribadita dal Codice dei contratti pubblici del 2023 e dalla giurisprudenza più recente, che pur ammettendo un'interpretazione sostanzialistica della norma, pone un argine netto alla possibilità di un *rewriting* dell'offerta in corso di gara. Diverse analisi sottolineano come la mancata applicazione rigorosa di tali limiti possa generare incoerenze procedurali e contenziosi, minando l'equilibrio competitivo e la certezza del procedimento. In particolare, viene evidenziata la delicatezza dell'operazione di soccorso nell'ambito dei requisiti speciali, che configurano condizioni di ammissibilità di livello tecnico-professionale.

Il Codice rappresenta un passaggio cruciale, ampliando il soccorso istruttorio in differenti forme: integrativo, sanante, procedimentale e correttivo. La dottrina mette in risalto la valenza di quest'ultimo come strumento che consente un ravvedimento operoso dell'operatore economico, auspicato in chiave di semplificazione e speditezza procedurale. La correlazione tra soccorso istruttorio, principi costituzionali e comunitari assume in tale contesto rilievo centrale: la tutela del diritto di accesso alle gare, la semplificazione e la cooperazione amministrativa rientrano in un disegno complessivo volto a garantire tanto la legalità quanto l'efficacia della spesa pubblica. Nel dialogo con la letteratura, emerge una netta esigenza di equilibrio teorico-pratico, secondo cui il soccorso deve essere interpretato non come un semplice strumento tecnico di sanatoria, bensì come una risposta funzionale a principi costituzionali di garanzia e buon andamento. Tale impostazione si incontra con un'analisi critica della giurisprudenza, che oscilla fra orien-

[91] G.F. Maiellaro, *Il soccorso istruttorio*, Santarcangelo di Romagna, 2018.

[92] R. Fragale, *L'evoluzione del soccorso istruttorio: la disciplina del nuovo Codice Appalti*, op. cit.

[93] P. Malanetto, *Il soccorso istruttorio nel nuovo codice dei contratti e nella giurisprudenza, Corso di formazione per magistrati amministrativi di prima nomina*, organizzato dall'Ufficio studi e formazione della Giustizia amministrativa. I contratti pubblici, 24 gennaio 2025.

tamenti più rigorosi e altri più aperti alla *flexibilité*, in un confronto dialettico che si evolve parallelamente all'innovazione normativa. Infine, la dottrina insiste su una più puntuale definizione dei limiti e delle procedure, specie nel contesto della digitalizzazione amministrativa e dell'impiego delle banche dati, che costituiscono elementi innovativi capaci di modulare l'efficacia e la proporzionalità del soccorso, riducendo il ricorso a richieste ridondanti o strumentali.

8. *Criticità e prospettive evolutive*

L'istituto del soccorso istruttorio si confronta con una serie di criticità complesse che ne condizionano l'attuazione efficace e conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rischio concreto che sia utilizzato asimmetricamente dalle stazioni appaltanti, configurando un eccesso di discrezionalità tale da privilegiare taluni operatori a discapito di altri, con conseguenti distorsioni della concorrenza e violazioni dei principi di imparzialità e parità di trattamento. Tale rischio si manifesta tanto nell'ammissione di richieste di integrazione che travalicano il carattere formale e si spingono a modifiche sostanziali dell'offerta, quanto nella selettività con cui vengono applicati i limiti e i termini per partecipare al soccorso. La giurisprudenza amministrativa[94] ha più volte stigmatizzato tale eccesso, richiamando la necessità di rigore motivazionale e omogeneità applicativa, coerenti con il principio di buona amministrazione.

Sul piano sostanziale, il soccorso istruttorio solleva questioni delicate di confine tra regolarizzazione e modifica dell'offerta, che coinvolgono la determinazione del perimetro del contenuto sostanziale da non alterare. Diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali discutono sull'individuazione di criteri oggettivi e uniformi per stabilire quali irregolarità siano sanabili e quali invece comportino l'esclusione, affrontando il problema della proporzionalità e della ragionevolezza dell'intervento amministrativo. Sul piano processuale[95], la sua gestione comporta l'armonizzazione tra il diritto di difesa, garantito attraverso la possibilità di integrare documenti, e la necessità di concludere tempestivamente le procedure di gara, evitando dilazioni e incertezza[96]. Questa dialettica impone un'attenta regolamentazione dei termini, della forma e della tempestività delle comunicazioni, nonché dei mezzi

[94] *Ex multis*, TAR Molise, sez. I, 16 aprile 2025, n. 144, in www.giustizia-amministrativa.it.

[95] I. Valentino, *Il soccorso istruttorio e il soccorso istruttorio processuale*, in *Cammino Diritto*, 30 agosto 2021.

[96] TAR Campania-Salerno, sez. I, 2 maggio 2025, n. 817, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

di prova accettabili, per prevenire l'insorgere di contenziosi che rallentino l'azione amministrativa e compromettano l'affidabilità delle procedure[97].

L'attuazione efficace del soccorso istruttorio è gravata da notevoli sfide operative. Le difficoltà insorgono nella distinzione tra vizi formali sanabili e vizi sostanziali insuperabili, ruolo che richiede elevate capacità tecniche e giuridiche da parte degli operatori pubblici. Gli errori interpretativi o la mancanza di uniformità applicativa accrescono il rischio di contenziosi e incidono sulla certezza del diritto, con effetti negativi sull'efficienza e la reputazione della committenza pubblica. La complessità aumenta nell'ambito delle procedure articolate o di particolare rilievo economico, ove la molteplicità di soggetti e documenti rende più ardua la corretta individuazione e gestione delle integrazioni. L'efficace coordinamento tra uffici, la chiarezza delle disposizioni regolamentari e l'aggiornamento professionale diventano così elementi imprescindibili per fronteggiare le criticità operative.

Il soccorso istruttorio rappresenta un istituto con un ruolo cruciale nel bilanciamento tra formalismo e sostanzialità nel settore dei contratti pubblici, ma presenta ancora margini significativi di miglioramento, sia sul piano normativo sia sotto il profilo operativo. La dottrina[98] e la prassi[99] convergono nell'indicare la necessità di riforme mirate che aumentino la certezza, la trasparenza e la prevedibilità nell'uso dell'istituto, rafforzando al contempo i presidi contro gli abusi. Un primo ambito di possibile riforma concerne la definizione tassativa e più dettagliata delle tipologie di vizi sanabili attraverso il soccorso. La normativa attuale lascia ancora spazi di discrezionalità interpretativa che, seppur funzionali a un certo grado di flessibilità, possono tradursi in incertezze applicative e difformità nell'armonizzazione delle prassi tra le diverse stazioni appaltanti. Il rafforzamento dei criteri motivazionali obbligatori nelle richieste di integrazione o nel diniego può contribuire a garantire una maggiore uniformità e responsabilizzazione, evitando derive arbitrarie o selettive, soprattutto riguardo al delicato equilibrio tra *favor partecipationis* e tutela della *par condicio*.

Alla luce degli elementi raccolti, si può sostenere che si evidenzia l'urgenza di sviluppare un sistema di *best practices* e linee guida nazionali condivise, finalizzate a migliorare la formazione specifica dei RUP e delle commissioni giudi-

[97] M. Natoli, *La funzione del soccorso istruttorio processuale negli appalti pubblici*, in *italiAppalti*, 27 maggio 2025.

[98] G. Casamassima, *Il soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica*, in *italiAppalti*, 19 luglio 2025.

[99] ANAC, DELIBERA N. 293, 12 giugno 2024. Oggetto: Istanza SINGOLA presentata dalla [OMISSIS] S.r.l.- procedura aperta per l'affidamento di una fornitura di polielettrolita per impianti di depurazione di alcuni gestori consorziati in Viveracqua - codice gara VAG24F5021 lotto 1 - polvere per disidratazione fanghi - CIG B0AC7DA20C, lotto 2 - liquido disidratazione fanghi - CIG B0AC7DB2DF, lotto 3 - liquido disidratazione fanghi con servizio di travaso - CIG B0AC7DC3B2, lotto 4 - liquido addensamento fanghi biologici - CIG B0AC7DD485 - S.A. VIVERACQUA SCARL.

catrici, così da uniformare le modalità di applicazione del soccorso e ottimizzare l'efficacia procedurale, soprattutto in vista dell'evoluzione digitale della pubblica amministrazione. Questi standard potrebbero includere protocolli codificati per il rilevamento delle carenze e la gestione delle tempistiche, oltre a criteri chiari per distinguere modifiche sostanziali da integrazioni sanabili. Sotto il profilo tecnologico-organizzativo, la digitalizzazione e l'impiego diffuso di piattaforme di *e-procurement* costituiscono una sfida e una opportunità al tempo stesso. Alcuni studiosi sostengono che tali piattaforme, attraverso alert e funzionalità di pre-soccorso istruttorio[100], potrebbero persino annullare le cause più comuni di irregolarità formale, rendendo il soccorso uno strumento sempre più residuale e mirato. La digitalizzazione offre anche l'opportunità di monitorare *ex post* la coerenza e l'equità nell'applicazione grazie all'analisi dei dati e degli esiti sulle piattaforme pubbliche, favorendo uno sviluppo della *compliance* e il controllo collaborativo tra ANAC, MIT e operatori. Ciò renderebbe l'istituto meno utilizzato ma più efficace, riservandolo a quelle situazioni in cui la sua attivazione risponda realmente a esigenze di garanzia del diritto di partecipazione e di corretta conclusione delle procedure, senza compromettere la trasparenza e la parità concorrenziale. Sulla base di quanto riscontrato nel lavoro dal punto di vista normativo sostanziale e costituzionale, occorre mantenere un bilanciamento delicato tra l'apertura che il soccorso garantisce agli operatori economici e la salvaguardia della stabilità del procedimento e del mercato concorrenziale. La dottrina insiste nel considerare il soccorso come un mezzo di reale attuazione del principio del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.) e del giusto procedimento (art. 111 Cost.), promuovendo un'attività che sia non solo formale ma anche sostanziale, rispettosa dei diritti fondamentali e orientata a rispettare quel principio di ragionevolezza che deve permeare ogni atto amministrativo.

Un tema fondamentale riguarda la necessità di monitorare e prevenire possibili abusi o applicazioni distorte del soccorso, da un lato rafforzando l'autoresponsabilità degli operatori economici, dall'altro garantendo che le amministrazioni applichino sempre criteri di proporzionalità e trasparenza nelle richieste di integrazione. Infine, in prospettiva, la disciplina del soccorso istruttorio potrebbe evolvere verso una normativa ancor più integrata con le disposizioni comunitarie, recependo standard europei che privilegiano l'efficienza, la cooperazione procedimentale e la partecipazione consapevole degli operatori economici, senza rinunciare alla necessaria rigidezza nelle garanzie di imparzialità e trasparenza. La sinergia tra evoluzione normativa, innovazione digitale e formazione specialistica appare dunque

[100] S. Vaccari, A. Bonaiti, *Soccorso istruttorio e procedure comparative. Un'analisi critica del principio di par condicio tra formalismo e logica di risultato*, in *Dir. amm.*, 2023, II, 373 e ss.

la chiave per garantire un sistema di appalti pubblici più equo, efficiente e sostenibile nel lungo periodo, in coerenza con i principi del risultato e della fiducia[101].

9. *Conclusioni*

L'istituto del soccorso istruttorio, nel percorso di ricerca condotto, si presenta come un elemento cardine del diritto degli appalti pubblici, deputato a garantire un equilibrio raffinato tra principi formali e sostanziali. Traduce in norme e prassi il tentativo di superare una rigidità eccessiva, da sempre fonte di esclusioni potenzialmente ingiuste, senza tuttavia compromettere la certezza e la stabilità del processo di gara. Questo strumento, tuttavia, si inscrive in un quadro di rigorosa responsabilità dell'operatore economico, il quale deve dimostrare consapevolezza e diligenza, sostenendo le conseguenze eventuali dei propri errori, in ossequio al principio di autoresponsabilità. La giurisprudenza amministrativa, i pareri dell'ANAC e del MIT, svolgono un ruolo essenziale nel delineare i confini applicativi del soccorso, ribadendo il divieto di modifiche sostanziali post presentazione e sottolineando, altresì, l'obbligo per le stazioni appaltanti di motivare con chiarezza e trasparenza le decisioni di apertura o diniego del soccorso.

L'analisi condotta ha permesso di rilevare che in prospettiva la digitalizzazione delle procedure e l'adozione di piattaforme informatiche sempre più evolute potenziano la tempestività e la certezza degli interventi di soccorso, favorendo una graduale riduzione degli errori formali e una più efficiente gestione della documentazione. Tale innovazione, coniugata a sviluppi giurisprudenziali progressivamente netti, promette di consolidare il soccorso istruttorio come strumento imprescindibile di *governance* moderna negli appalti pubblici. Una sfida aperta rimane quella di mantenere costante l'equilibrio tra flessibilità e rigore, innovazione e tutela della parità, affinché il soccorso istruttorio non si traduca in un abbellimento formale ma assuma una reale funzione di miglioramento qualitativo e di tutela del pubblico interesse, garantendo disuguaglianze minime e massime garanzie procedurali. Pertanto, il soccorso rappresenta non un mero strumento di cle-

[101] TAR Veneto, sez. I, 11 settembre 2024, n. 2142, in *www.giustizia-amministrativa.it*. Riattivazione del soccorso istruttorio alla luce del principio del risultato. I principi ispiratori dell'istituto devono individuarsi, da un lato, nella buona fede, che in generale (ex art. 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241) informa i rapporti dell'amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel *favor partecipationis*; dall'altro lato, nella *par condicio*, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l'omissione di modificare il contenuto tecnico-economico della propria offerta. Affinché tali principi generali ricevano piena attuazione, l'Amministrazione è tenuta, qualora dalla documentazione integrativa residuino margini di incertezza facilmente superabili, a chiedere al concorrente ulteriori chiarimenti, in vista del raggiungimento del miglior risultato possibile in termine di apertura al mercato concorrenziale, specie qualora la legge di gara espressamente consenta, come nel caso di specie, la riattivazione del soccorso istruttorio nel caso in cui permangano criticità nella documentazione presentata dall'operatore economico.

menza formale ma una componente strutturale e dinamica del sistema degli appalti, che esprime la tensione verso un'amministrazione efficace, responsabile e giuridicamente solida, conforme ai canoni costituzionali e comunitari.

Nel quadro del soccorso istruttorio, la competenza costituzionale assume un rilievo non secondario, stante il ruolo cruciale che questo istituto svolge nella tutela di diritti fondamentali e principi costituzionali quali il diritto alla partecipazione, la parità di trattamento e la trasparenza amministrativa. Personalmente, considero il soccorso istruttorio un mezzo privilegiato per mettere in pratica questi principi, assicurando che i rigidi formalismi non divengano ostacoli inaccettabili alla partecipazione legittima degli operatori economici, i quali rappresentano una componente essenziale del sistema democratico di accesso ai contratti pubblici. Nell'esperienza di studio maturata, si evidenzia che il soccorso non solo realizza un bilanciamento fra *favor partecipationis* e tutela della *par condicio*, ma incarna anche un'applicazione concreta del principio di buona amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., il quale impone alle pubbliche amministrazioni azioni efficaci e rispettose dei diritti degli *stakeholders*. Il soccorso istruttorio è ritenuto un istituto di carattere generale attuativo dell'art. 97, finalizzato, in particolare, alla emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco[102]. Da questa prospettiva, si configura come uno strumento di garanzia di legittimità sostanziale, oltre che formale, contribuendo a evitare discriminazioni e a rafforzare la fiducia nel sistema degli appalti pubblici. Inoltre, dal punto di vista costituzionale, l'istituto si collega con il diritto fondamentale al giusto procedimento, tutelato dall'art. 111 Cost., in quanto consente una fase di confronto e miglioramento della posizione dell'operatore economico prima della decisione finale, riducendo così il rischio di errori e ingiustizie procedurali. Questo approccio dinamico e partecipativo favorisce la coesione tra esigenze di efficienza amministrativa e rispetto dei diritti soggettivi. Infine, l'istituto del soccorso deve essere interpretato e applicato alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, fondamentali nell'ordinamento costituzionale, il che impone una valutazione caso per caso che salvaguardi la sostanza dell'interesse pubblico e privato coinvolti, evitando sia l'estremo formalismo che l'eccesso di lassismo procedimentale.

L'evoluzione dell'istituto, culminata nella rigorosa tassonomia offerta dall'art. 101, impone una riflessione che trascende la mera analisi esegetica della norma. A parere di chi scrive, il rafforzamento del dovere di soccorso non deve essere letto come una concessione al difetto di diligenza dell'operatore economico, bensì come il compimento di un mutamento ontologico del rapporto tra Amministrazione e cittadino. In questa prospettiva, il soccorso istruttorio si spoglia della sua

[102] Cfr. Cons. Stato sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891.

veste di eccezione al rigore formale per assurgere a canone interpretativo generale, orientato dal principio del risultato. Se l'obiettivo primario dell'evidenza pubblica è l'affidamento del contratto al miglior contraente attraverso la massima partecipazione, l'esclusione per vizi puramente formali non rappresenta solo un'ingiustizia verso il privato, ma una vera e propria patologia dell'azione amministrativa, in quanto sacrifica l'efficienza del mercato sull'altare di un formalismo paralizzante.

Si osserva, inoltre, come il soccorso istruttorio divenga lo strumento attraverso cui si esplica il dovere di solidarietà procedimentale, derivante dai canoni di correttezza e buona fede. Il passaggio da un'Amministrazione autoritativa a una partecipativa trasforma il RUP in un garante della completezza dell'istruttoria, riducendo l'asimmetria informativa tra le parti. Tuttavia, la sfida dottrinale rimane aperta sul fronte del bilanciamento con l'autoresponsabilità: la giurisprudenza futura dovrà chiarire se il soccorso possa spingersi fino a sanare omissioni che derivano da una colpa grave del concorrente, senza con ciò violare la *par condicio*. In definitiva, si sostiene che il soccorso istruttorio rappresenti oggi il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e l'esigenza di verità materiale nel procedimento. Esso non è più un semplice rimedio correttivo, ma il pilastro di un diritto amministrativo di risultato, dove la forma è servente rispetto alla sostanza dell'interesse pubblico perseguito.

Eugenio Piscino - Abstract

Il soccorso istruttorio nei contratti pubblici: funzioni, limiti e novità giurisprudenziali

Il soccorso istruttorio rappresenta uno degli strumenti più significativi nell'ambito dei contratti pubblici italiani. Consente di regolarizzare omissioni o carenze formali senza alterare la sostanza dell'offerta, garantendo così la massima partecipazione possibile alle procedure di gara. L'articolo propone un'analisi critica e sistematica dell'istituto, ponendo particolare attenzione alle diverse tipologie, alle modalità procedurali e alle maggiori novità giurisprudenziali, con un focus sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 8567/2025, che ha ribadito i limiti stringenti del soccorso rispetto a integrazioni sostanziali e al principio "once only". L'approfondimento si inserisce in un quadro costituzionale, collegando il soccorso ai principi del buon andamento (art. 97 Cost.) e del giusto procedimento amministrativo (art. 111 Cost.), evidenziando il suo ruolo di strumento di bilanciamento tra *favor partecipationis*, trasparenza, parità di trattamento, tutela della concorrenza, risultato e fiducia. L'istituto promuove un'efficienza procedurale indispensabile per assicurare tempestività e correttezza, configurandosi come un meccanismo di collaborazione tra amministrazione e operatori economici. Tutela gli interessi pubblici e privati in un mercato concorrenziale trasparente ed equo, sostenendo l'idea di un'amministrazione efficace, responsabile e rispettosa dei principi costituzionali.

The preliminary relief in public contracts: functions, limits, and jurisprudential updates

The preliminary relief mechanism is one of the most significant tools in Italian public procurement. It allows for the rectification of formal omissions or deficiencies without altering the substance of the bid, thus ensuring maximum participation in tender procedures. This article offers a critical and systematic analysis of the institution, paying particular attention to the different types, procedural methods, and major developments in case law, with a focus on the Council of State ruling no. 8567/2025, which reaffirmed the strict limitations of assistance with respect to substantial additions and the "once only" principle. This analysis is framed within a constitutional framework, linking assistance to the principles of good conduct (Article 97 of the Constitution) and fair administrative procedure (Article 111 of the Constitution), highlighting its role as a balancing tool between *favor participationis*, transparency, equal treatment, protection of competition, results, and trust. The institution promotes procedural efficiency, which is essential to ensuring timeliness and fairness, serving as a mechanism for collaboration between the administration and economic operators. It protects public and private interests in a transparent and fair competitive market, supporting the idea of an effective, accountable administration that respects constitutional principles.